

COMUNE DI MARUGGIO

Piano Comunale delle Coste

art. 4 L.R. 10/2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa"

		25

D

Norme Tecniche di Attuazione

TAVOLA

Data: gennaio 2021 Revisione: 01/2021

Scala:

Progettista: arch. Sergio Rollo

II Sindaco dr. Alfredo LONGO

Consulenti: dott. for. Stefano Arzeni (aspetti ecologici) dott. geol. Antonio Mattia Fusco (aspetti geologici) II Responsabile SUAP ing. Paolo MAGRINI



GENERALITA'

Art. 1. Oggetto e finalità

Il Piano Comunale delle Coste (PCC) è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo ecocompatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socioeconomico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Persegue, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo, nella constatazione che:

- lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria di interventi senza alcuna reciproca connessione che prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;
- 2. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 2. Elaborati costituenti il Piano Comunale delle Coste

Il Piano Comunale delle Coste del Comune di Maruggio è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI DI ANALISI

RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO

A.1.1.a-b	Suddivisione della costa in Unità e Sub-Unità Fisiografiche	Scala 1:5000
A.1.2.a-d	Classificazione normativa	Scala 1:2000
A.1.3.a-d	Zonizzazione della fascia demaniale marittima	Scala 1:2000
A.1.4.a-d	Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Piano di Assetto Idrogeologico)	Scala 1:2000
A.1.5.a-d	Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali	Scala 1:2000
A.1.6.a-d	Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali	Scala 1:2000
A.1.7.a-d	Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfolitologici	Scala 1:2000
A.1.8.a-d	Classificazione dei cordoni dunari	Scala 1:2000
A.1.9.a-d	Individuazione delle opere di difesa e porti	Scala 1:2000
A.1.10.a-d	Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima	Scala 1:2000
A.1.11.a-d	Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti	Scala 1:2000
A.1.12.a-d	Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti	Scala 1:2000
A.1.13.a-d	Carta fisionomico-strutturale della vegetazione in ambito costiero	Scala 1:2000
A.1.14.a-d	Carta degli Habitat Natura2000 in ambito costiero	Scala 1:2000

ELABORATI DI PROGETTO

ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO

B.1.1.a-d Classificazione della costa rispetto alla individuazione della "linea di Scala 1:2000 costa utile"



E.3.1


Comune di Maruggio

Piano Comunale delle Coste

Norme Tecniche di Attuazione

B.1.2.a-d	Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione	Scala 1:2000
B.1.3-6.a-d	Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo, delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS, delle aree con finalità diverse e dei percorsi di connessione	Scala 1:2000
B.1.7.a-d	Individuazione delle aree vincolate	Scala 1:2000
B.1.8.a-d	Sistema delle infrastrutture pubbliche	Scala 1:2000
INTERVENT	I DI RECUPERO COSTIERO	
B.2.a-d	Interventi di recupero costiero	Scala 1:2000
REGIME TR	ANSITORIO	
B.3.a-d	Elaborato esplicativo del regime transitorio	Scala 1:2000
VALENZA TU	URISTICA	
B.4.a-d	Valenza turistica	Scala 1:2000
ELABORAT	I SCRITTI E NORMATIVI	
С	Relazione tecnica	
D	Norme Tecniche di Attuazione	
VALUTAZIO	ONE AMBIENTALE STRATEGICA	
E.1	Rapporto Preliminare di Orientamento	
E.2	Rapporto Ambientale	
E.3	Studio di Incidenza Ambientale	

Studio di Incidenza Ambientale – Allegato: Relazione Botanica





Norme Tecniche di Attuazione

E.4 Sintesi non tecnica

E.5 Dichiarazione di sintesi e misure per il monitoraggio

Art. 3. Definizioni

Si richiamano e si specificano le definizioni già riportate all'art. 3 delle NTA del PRC, unitamente alle nuove definizioni introdotte dal PCC:

- Ambito Vincolato (AV): Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.
- Area concedibile: Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.
- Battigia Bagnasciuga: Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
- Camminamenti (CM): Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.
- Concessione Speciale (CS): Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturistica.
- Criticità all'erosione: La criticità all'erosione di ciascun tratto di litorale sabbioso è
 stata definita dal PRC in funzione della tendenza evolutiva storica e recente del
 litorale e dello stato di conservazione dei sistemi dunali. La criticità all'erosione
 viene classificata in elevata, media e bassa; le classi di criticità condizionano il
 rilascio delle concessioni demaniali.
- Dividente demaniale: Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.
- Fasce di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP1 e FP3): Aree di spiaggia riservate al libero transito. Le fasce FP1 e FP3, ad andamento parallelo al mare, sono sempre incluse nelle aree in concessione. La fascia FP1 dovrà avere un'ampiezza

Norme Tecniche di Attuazione

minima di m. 5 a partire dalla linea di riva; la fascia FP3 dovrà avere un'ampiezza minima di m. 3 a partire dal confine demaniale o da eventuali aree non utili ai fini della balneazione (strade, opere di urbanizzazione, ecc.) o a divieto assoluto di concessione, per come individuate dal PCC. Le fasce FO, ad andamento ortogonale al mare, destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue, dovranno avere un'ampiezza minima di m. 5, anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso. La loro pulizia ed infrastrutturazione con materiali adeguati, che comunque non apportino alcuna modificazione permanente allo stato dei luoghi, sono a carico dei concessionari confinanti.

- Fronte mare (FM): Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.
- Linea di costa comunale (LC): Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.
- Linea di costa utile (LU): Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.
- Manufatto: Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.
- Mare territoriale: Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.
- Paesaggi costieri: Ambiti territoriali, omogenei per caratteristiche morfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e insediative, nei quali il PCC ha suddiviso la costa comunale, in funzione dei quali sono definiti gli obiettivi e le azioni di Piano.
- Parametro di concedibilità (PC): Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

Norme Tecniche di Attuazione

- Numero teorico di utenza (NU): Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mg.
- Pedane a terra: Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.
- Pontili: Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.
- Profondità della spiaggia (PS): Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.
- Sensibilità Ambientale: Indicatore per la classificazione del litorale definito dal PRC in funzione di una molteplicità di fattori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l'area demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento), in relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. La sensibilità ambientale viene classificata in elevata, media e bassa; tali classi condizionano i tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.
- Spiaggia Libera (SL): Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.
- Spiaggia Libera a destinazione speciale: Porzioni di spiaggia libera ad utilizzo regolamentato per mezzo di apposito Regolamento comunale ma comunque gratuito, dotate di attrezzature gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale o affidate in gestione ad associazioni no-profit, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS o cooperative sociali, destinate ad ospitare:
 - Accessi al mare attrezzati per disabili (Tipologia D);
 - Spiagge libere per la pratica naturista (Tipologia N).

Norme Tecniche di Attuazione

- Spiaggia Libera con Servizi (SLS): Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.
- Stabilimento Balneare (SB): Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico-produttive.
- Struttura precaria: Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.
- Struttura stabile: Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.
- Servizi minimi di spiaggia: Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco-bar, la direzione, i servizi igienico-sanitari, le docce, il primo soccorso.
- Struttura ombreggiante: Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.
- Unità fisiografica (UF): L'unità fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le subunità sono delimitate dal PRC.



Art. 4. Ambito di applicazione del Piano Comunale delle Coste

L'ambito territoriale in cui il presente Piano esplica i suoi effetti è costituito dalla porzione di Demanio Marittimo e di mare territoriale corrispondente al territorio del Comune di Maruggio, al netto dell'area di Demanio Portuale di pertinenza del Porto Turistico di Campomarino, comprensiva di tutti gli ampliamenti dello stesso previsti dal vigente Piano Regolatore Portuale, sottratta alla competenza del PCC.

Art. 5. Rapporti del PCC con i vincoli di tutela sovraordinati

Come esplicitato nelle tavv. B.1.7.a-d Individuazione delle aree vincolate, il Piano Comunale delle Coste di Maruggio interessa territori tutelati da norme sovraordinate in materia:


ambientale: porzioni del Demanio Marittimo e del Mare Territoriale appartenenti all'ambito territoriale di applicazione del PCC ricadono nella Zona Speciale di Conservazione "SIC Duna di Campomarino" designata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 e nel relativo SIC-Mare (Cfr. Tavv. A.1.5.a-d *Individuazione delle aree naturali protette e* dei vincoli ambientali). Ogni intervento non direttamente connesso o necessario alla gestione del SIC-ZSC ma che possa avere incidenza significativa sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, dovrà essere fatto oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) nei modi di cui alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale. Indipendentemente dall'inclusione o meno nel SIC-ZSC e fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente, qualsiasi intervento da realizzarsi in attuazione del presente PCC non dovrà in alcun modo distruggere, danneggiare o comunque arrecare pregiudizio alla conservazione degli Habitat e delle Specie a tutela Prioritaria o Comunitaria. Negli interventi non assoggettati a Valutazione di Incidenza Ambientale, tale condizione dovrà essere dimostrata da apposito studio botanico-naturalistico asseverato di approfondimento, relativamente all'area di interesse, delle analisi

Norme Tecniche di Attuazione

operate dal PCC (Tavv. A.1.13.a-d *Carta fisionomico strutturale della vegetazione in ambito costiero* e A.1.14.a-d *Carta degli Habitat Natura2000 in ambito costiero* ed elaborati della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale).

• <u>di tutela idrogeomorfologica</u>:

- o porzioni del Demanio Marittimo appartenenti all'ambito territoriale di applicazione del PCC sono vincolate perché dichiarati ad alta, media o bassa pericolosità idraulica o a molto alta, alta e media o moderata pericolosità geomorfologica o perché appartenenti ad Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali o a Fascia di pertinenza fluviale ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (Cfr tavv. A.1.4.a-d Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico). Ogni eventuale intervento che interessi tali aree è sottoposto alle prescrizioni stabilite dalle NTA dello stesso Piano.
- porzioni del Demanio Marittimo appartenenti all'ambito territoriale di applicazione del PCC sono sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. Ogni intervento che interessi tali aree è sottoposto a Nulla Osta Forestale.
- di tutela paesaggistica e sorico-culturale: l'intera fascia demaniale del Comune di Maruggio è tutelata paesaggisticamente per la presenza di una o più delle seguenti componenti, tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (Cfr. tavv. A.1.5.a-d Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali, A.1.6.a-d Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali, A.1.8.a-d Caratterizzazione dei cordoni dunali):
 - Territori Costieri (area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art.
 142, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 42/04 e Bene Paesaggistico del PPTR);
 - Sorgenti (Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR);
 - Aree soggette a Vincolo Idrogeologico (Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR);
 - Cordoni dunari (Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR);
 - Boschi (Area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/04 e Bene Paesaggistico del PPTR);





Norme Tecniche di Attuazione

- Aree di rispetto dei boschi (Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR);
- Siti di rilevanza naturalistica (sito SIC-ZSC di cui in precedenza Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR);
- Immobili e aree di notevole interesse pubblico (area tutelata dall'art. 136 del D. Lgs. 42/04 e Bene Paesaggistico del PPTR);
- Zone di interesse archeologico (area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/04 e Bene Paesaggistico del PPTR, oltreché bene tutelato ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- Testimonianze della stratificazione insediativa (Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR, alcuni beni possono essere oggetto di tutela anche ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR);
- Strade panoramiche (Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR).


Ogni intervento da realizzarsi nell'ambito territoriale di interesse del presente PCC, fatte salve le esclusioni previste, dovrà pertanto essere assoggettato ad Autorizzazione Paesaggistica o ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi della vigente normativa.

Per ogni maggiore precisazione in merito alle perimetrazioni e alla relativa normativa di tutela si rimanda ai provvedimenti di vincolo o agli strumenti sovraordinati precedentemente citati.

Art. 6. Paesaggi costieri

Il Piano ha operato la suddivisione del territorio costiero del Comune di Maruggio in cinque paesaggi costieri, distinti sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e insediative:

- Paesaggio costiero n.1: La costa dal confine con il Comune di Manduria, attraverso località Monaco-Mirante, sino all'abitato di Campomarino;
- Paesaggio costiero n. 2: Il centro urbano di Campomarino;
- Paesaggio costiero n. 3: La pineta d'Ayala Località Commenda;





Norme Tecniche di Attuazione

- Paesaggio costiero n. 4: La costa in località Capoccia-Scorcialupi ed Acquadolce-Cirenaica;
- Paesaggio costiero n. 5: La costa in località Tonnara Torre dell'Ovo sino al confine con il Comune di Torricella.

Nell'Allegato A alle presenti NTA si riportano le schede di descrizione sintetica di ciascun Paesaggio costiero e di definizione dei relativi Obiettivi ed Azioni di Piano che dovranno orientare l'attuazione del PCC.



ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E CONCEDIBILITA' DELLE AREE DEMANIALI

Art. 7. Zonizzazione del Demanio Marittimo

A seguito della ricognizione fisico-giuridica del territorio costiero e per quanto disposto dall'art. 5 delle NTA del PRC, il Demanio Marittimo corrispondente al territorio comunale di Maruggio è stato tipizzato secondo la seguente zonizzazione.

7.1 Aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale o dall'ambito territoriale di competenza del PCC

Sono escluse dalla competenza regionale/comunale le seguenti aree:

- A) Aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione. (Fattispecie non presente nell'ambito del territorio comunale di Maruggio);
- B) Porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84). (Fattispecie non presente nell'ambito del territorio comunale di Maruggio);
- C) Aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate all'utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. (Fattispecie non presente nell'ambito del territorio comunale di Maruggio);
- D) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale o internazionale (classificati di categoria II classi I e II, ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84) e, comunque, le aree portuali sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali. (Fattispecie non presente nell'ambito del territorio comunale di Maruggio).

Norme Tecniche di Attuazione

Sono escluse dall'ambito territoriale di competenza del PCC, in quanto appartenenti al demanio portuale ai sensi dell'art. 1, comma 6, della L.R. 17/2015:

E) Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale o interregionale, soggetti alla pianificazione di settore ex lege 84/94, nonché porti turistici di competenza regionale, non soggetti a piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 4, c. 3, della medesima. E' pertanto esclusa dall'ambito territoriale di competenza del presente Piano Comunale delle Coste l'area di pertinenza del Porto Turistico di Campomarino, comprensiva di tutti gli ampliamenti dello stesso previsti dal vigente Piano Regolatore Portuale, per come individuata nella tav. A.1.3.c del PCC.

Sono conseguentemente incluse nell'ambito territoriale di competenza del PCC le ulteriori aree demaniali (individuate con la lettera F) nelle tavv. A.1.3.a-d del presente Piano) e del mare territoriale corrispondenti al territorio comunale di Maruggio.

7.2 Aree con divieto assoluto di concessione

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/2015, è vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto:

- a) lame;
- b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
- c) canali alluvionali;
- d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- e) archeologiche o di pertinenza di beni storici e ambientali;
- f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.

Le aree con divieto assoluto di concessione riscontrate nell'ambito territoriale di competenza del PCC sono state riportate nelle tavv. B.1.2.a-d del Piano. La determinazione delle fasce di rispetto delle componenti di cui al precedente elenco è avvenuta sulla base di considerazioni di natura paesaggistico-ambientale e relative alla fruizione in sicurezza del litorale, esplicitate nella relazione di piano e negli elaborati

Norme Tecniche di Attuazione

relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di Incidenza dello stesso.

Nelle tavv. B.1.2.a-d del Piano sono state altresì individuati i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15 m., misurata dalla linea di costa alla dividente demaniale o al limite di eventuali aree demaniali non utili ai fini della balneazione (strade, opere di urbanizzazione, ecc.) o a divieto assoluto di concessione, non concedibili e da destinarsi esclusivamente a spiaggi libera.

L'individuazione delle aree a divieto assoluto di concessione (aree propriamente dette e relative fasce di rispetto), dei tratti di spiaggia non concedibili perché di profondità inferiore a 15 m. e delle eventuali aree con tali caratteristiche per le quali, in deroga alla prescrizione suddetta, può essere prevista la riduzione del relativo parametro in presenza di particolari morfologie costiere riferibili all'ubicazione, all'accessibilità nonché alla tipologia, potrà essere rivalutata in sede di revisione del Piano a seguito del monitoraggio di cui all'art. 41 delle presenti norme, sulla base dell'evoluzione della situazione di fatto e di diritto.

7.3 Aree non utilizzabili o non fruibili ai fini della balneazione

Ai fini della determinazione della *Linea di costa utile* (LU) e del *Parametro di concedibilità* (PC) si considerano non utilizzabili o non fruibili ai fini della balneazione i tratti di costa:

- interessati da falesie a picco sul mare, prive di spiaggia al piede;
- oggetto di divieto di balneazione per forme di inquinamento accertato, compresi quelli prescritti dal Ministero della Salute nel rapporto annuale sulla qualità delle acque per la balneazione;
- non accessibili in sicurezza;
- oggetto di ordinanza di interdizione per la presenza di condizioni attuali e concrete di rischio per l'incolumità pubblica a causa di fenomeni di instabilità.

7.4 Aree di interesse turistico-ricreativo

Ai sensi dell'art. 5.3 delle NTA del PRC, comprendono le aree per finalità turisticoricreative destinate alla balneazione:



Norme Tecniche di Attuazione

- Stabilimenti Balneari (SB);
- Spiagge libere con Servizi (SLS);
- Spiagge libere (SL).

In aggiunta alle aree di interesse turistico-ricreativo legato alla balneazione, appartengono alle aree di interesse turistico-ricreativo diverso quelle destinate ad ospitare:

- Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- Noleggio imbarcazioni e natanti in genere, ivi compresi pattini e pedalò;
- Strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- · Esercizi commerciali;
- Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie;
- Punti di ormeggio.

Le aree concedibili per finalità turistico-ricreative legate alla balneazione e per finalità turistico-ricreative diverse dalla balneazione individuate dal PCC sono riportate alle tavv. B.1.3-6.a-d di Piano. Ulteriori aree concedibili, anche temporaneamente, per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS sono individuabili successivamente, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 10.

7.5 Aree con finalità diverse

Sono quelle aree demaniali non destinate ad attività turistico-ricreative in quanto sede di attività economico-produttive e/o di strutture e impianti funzionali a tali attività. Appartengono a tale categoria i seguenti usi:

- strutture per il varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni ed attività complementari;
- cantieristica navale;
- impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
- uso agricolo;
- altro uso produttivo o industriale;
- altro uso commerciale;
- servizi di altra natura;
- altri usi in concessione.

Norme Tecniche di Attuazione

7.6 Aree vincolate

Comprendono le aree del demanio marittimo sottoposte a tutela per disposizioni normative o legislative, il cui utilizzo è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela, secondo quanto esplicitato al precedente art. 5.

Art. 8. Classificazione normativa delle aree costiere e rilascio di nuove concessioni demaniali

Con riferimento ai livelli di criticità all'erosione dei litorali sabbiosi ed ai livelli di sensibilità ambientale definiti dal PRC, la costa di pertinenza del Comune di Maruggio è classificata, come riportato nelle tavv. A.1.2.a-d del presente Piano, nei seguenti livelli:

- C1.S2 Costa ad elevata criticità all'erosione dell'arenile sabbioso ed a media sensibilità ambientale:
- C2.S2 Costa a media criticità all'erosione dell'arenile sabbioso ed a media sensibilità ambientale:
- C2.S3 Costa a media criticità all'erosione dell'arenile sabbioso ed a bassa sensibilità ambientale;
- C3.S2 Costa a bassa criticità all'erosione dell'arenile sabbioso ed a media sensibilità ambientale.

Il rilascio di nuove concessioni demaniali nei tratti di costa così individuati è rispettivamente regolata dagli artt. 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6 e 6.2.8 delle NTA del PRC, che si riportano di seguito:

Livello C1.S2

Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data di definitiva approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata – attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio – la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi.

Norme Tecniche di Attuazione

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Livello C2.S2

Nelle zone classificate C2.S2 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Livello C2.S3

Nelle zone classificate C2.S3 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità – concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Livello C3.S2

Nelle zone classificate C3.S2 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalori a livello locale la classificazione effettuata su base regionale.

Possono essere previste, salvo la disponibilità di zone appartenenti – per la stessa classe di criticità – ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.



Norme Tecniche di Attuazione

Il PCC, sulla base delle considerazioni esposte nella Relazione e negli elaborati della Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ha valutato sinteticamente la tendenza evolutiva dei fenomeni erosivi nei tratti di costa classificati ad elevata e media criticità all'erosione nel periodo 2005-2018 (periodo successivo a quello preso in considerazione dal PRC nella definizione della classificazione normativa dei tratti di costa). Per tali tratti, come esplicitato nelle tavv. A.1.2.a-d, la tendenza evolutiva è stata distinta in:

- tendenza all'arretramento: per tratti di costa, della lunghezza minima di 25 m., che nel periodo di riferimento presentano uno spostamento della linea di riva maggiore di 5 m. in arretramento;
- tendenza alla stabilità: per tratti di costa, della lunghezza minima di 25 m., che nel periodo di riferimento presentano uno spostamento della linea di riva contenuto nell'ampiezza di 5 m. in arretramento o in avanzamento;
- tendenza all'avanzamento: per tratti di costa, della lunghezza minima di 25 m., che nel periodo di riferimento presentano uno spostamento della linea di riva maggiore di 5 m. in avanzamento.

Conseguentemente:

- nei tratti ad elevata criticità all'erosione in cui la tendenza evolutiva 2005-2018 sia all'arretramento, non è assentibile il rilascio di nuove concessioni demaniali;
- nei tratti ad elevata criticità all'erosione in cui la tendenza evolutiva 2005-2018 sia alla stabilità, ferma restando la definizione delle attrezzature previste attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale e le limitazioni di cui ai successivi articoli in funzione del livello di sensibilità ambientale, potranno essere rilasciate nuove concessioni esclusivamente a seguito della verifica della permanenza della tendenza alla stabilità per un periodo di almeno tre anni a datare dalla definitiva approvazione del PCC; l'accertamento, a seguito di monitoraggio con cadenza triennale dal rilascio, della riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni;

Norme Tecniche di Attuazione

- nei tratti ad elevata criticità all'erosione in cui la tendenza evolutiva 2005-2018 sia all'avanzamento, ferma restando la definizione delle attrezzature previste attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale e le limitazioni di cui ai successivi articoli in funzione del livello di sensibilità ambientale, potranno direttamente essere rilasciate nuove concessioni. L'accertamento, a seguito di monitoraggio con cadenza triennale dal rilascio, della riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni;
- nei tratti a media criticità all'erosione in cui la tendenza evolutiva 2005-2018 sia all'arretramento, ferma restando la definizione delle attrezzature previste attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale e le limitazioni di cui ai successivi articoli in funzione del livello di sensibilità ambientale, potranno essere rilasciate nuove concessioni esclusivamente a seguito della verifica della stabilizzazione o dell'inversione del fenomeno erosivo per un periodo di almeno tre anni a datare dalla definitiva approvazione del PCC; l'accertamento, a seguito di monitoraggio con cadenza triennale dal rilascio, della riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni;
- nei tratti a media criticità all'erosione in cui la tendenza evolutiva 2005-2018 sia alla stabilità o all'avanzamento, ferma restando la definizione delle attrezzature previste attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale e le limitazioni di cui ai successivi articoli in funzione del livello di sensibilità ambientale, potranno direttamente essere rilasciate nuove concessioni. L'accertamento, a seguito di monitoraggio con cadenza triennale dal rilascio, della riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni.

Art. 9. Concessioni con finalità turistico-ricreative destinate alla balneazione

Le aree concedibili per finalità turistico-ricreative destinate alla balneazione, suddivise Stabilimenti Balneari (SB) e Spiagge libere con Servizi (SLS), sono individuate dal PCC nelle tavole B.1.3-6.a-d e nella Tabella 1 allegata alle presenti NTA.

L'individuazione delle aree è avvenuta nel rispetto dei limiti corrispondenti al parametro di concedibilità. Nello specifico, il rapporto tra la lunghezza della linea di costa corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e la linea di costa utile non può superare:

- il 40% per Stabilimenti Balneari (SB);
- il 24% per Spiagge Libere con Servizi (SLS).

E' consentita la previsione di massimo due concessioni demaniali per finalità turisticoricreative destinate alla balneazione contigue (sia SB che SLS), purché venga comunque
assicurato l'accesso alla battigia con la ricorrenza di almeno 150 m. A tal fine, tra due
concessioni contigue deve essere interposta una Fascia Ortogonale FO, di larghezza non
inferiore a 5 m., che deve essere mantenuta sgombra da attrezzature del concessionario e
su cui deve essere garantito il libero transito. La pulizia ed infrastrutturazione delle FO,
con le modalità di cui all'art. 18 in maniera da consentire l'accessibilità ai disabili ed il
passaggio dei mezzi di soccorso, sono posti a carico dei concessionari confinanti, con
esplicita indicazione nell'atto concessorio delle modalità e dei tempi di attuazione.

In sede di richiesta della concessione, il richiedente dovrà esplicitare con idonei elaborati progettuali i percorsi e le modalità di accesso all'area in concessione, anche da parte dei diversamente abili. Eventuali strutture precarie necessarie all'accessibilità (passerelle, anche sopraelevate, scalinate, rampe, ecc, di cui dovrà comunque essere valutata la compatibilità ambientale e paesaggistica) potranno essere realizzate anche su aree pubbliche o demaniali all'esterno delle aree in concessione, comunque con oneri a carico del concessionario, che dovrà garantirne la libera transitabilità, anche ai mezzi di soccorso.

Norme Tecniche di Attuazione

9.1 Concessioni per Stabilimenti Balneari (SB)

I lotti concedibili per Stabilimenti Balneari sono individuati dal PCC nell'ambito dei Paesaggi costieri n. 2,3 e 4 di cui al predente art. 6 e all'Allegato A alle presenti Norme.

Ciascun lotto concedibile per SB, in accordo con le previsioni di cui all'art. 8.1 delle NTA del PRC, è suddiviso in tre fasce parallele al mare:

- FP1: di profondità pari a 5 m. dalla linea esterna di battigia, destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia;
- FP2: di profondità variabile, destinata alla posa di ombrelloni, sdraio ed altri arredi da spiaggia e alla localizzazione delle strutture di servizio;
- FP3: di profondità minima pari a m. 3 a partire dal confine demaniale o da eventuali aree non utili ai fini della balneazione (strade, opere di urbanizzazione, ecc.) o a divieto assoluto di concessione, per come individuate dal PCC, attrezzabile con pedane con le modalità di cui all'art. 18, destinata alla localizzazione del verde e al libero transito, anche ciclabile.

All'interno della fascia FP2 dell'area demaniale in concessione, al fine di garantire parità di condizioni ed equa concorrenza tra gli aspiranti concessionari, devono trovare obbligatoriamente allocazione i servizi minimi di spiaggia che consistono in:

- chiosco per bar e ristoro direzione, per una superficie non inferiore a 15 mg;
- servizi igienici costituiti da bagni con relativo antibagno, distinti per sesso, con la dotazione minima di 1WC per ciascun sesso ogni 100 utenti teorici o frazione e un lavabo o punto di erogazione acqua ogni 5 WC o frazione, con un minimo di 2. Deve essere comunque previsto almeno un servizio igienico completo utilizzabile da utenti diversamente abili:
- docce, nel numero minimo di una ogni 100 utenti teorici o frazione;
- locale per il primo soccorso, da assicurare in apposita cabina di almeno 6 mg dotata delle attrezzature necessarie per il ricovero temporaneo e la prima assistenza al soggetto da soccorrere:
- almeno un locale spogliatoio accessibile ai diversamente abili, della superficie minima di mq 4,00. Ulteriori cabine spogliatoio della superficie minima di mq 2,20 potranno essere realizzate, compatibilmente con i limiti dimensionali complessivi di cui di seguito, nel numero massimo di 1/6 del numero degli utenti teorici; le utenze ammissibili in ciascuna cabina non può essere superiore a 8 unità.

Norme Tecniche di Attuazione

Dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto dei requisiti dettati:

- dal Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n. 20, "art. 40 della L.R. 4 agosto 2004
 - Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate";
- dalle Ordinanze Balneari annuali della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto;
- dalle normative igienico-sanitarie e di sicurezza e dalle prescrizioni in materia impartite dagli Enti competenti.

Ulteriori servizi che possono essere realizzati in aggiunta ai servizi minimi di spiaggia sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attrezzature per il fitness e la cura della persona;
- spazi comuni attrezzati per il gioco e per lo sport;
- deposito arredi da spiaggia.

Gli ulteriori servizi aggiuntivi rispetto ai servizi minimi possono essere ubicati anche in aree esterne al Demanio Marittimo compatibili dal punto di vista urbanistico-edilizio, paesaggistico, ambientale ed idrogeologico, prossime allo stabilimento balneare ed allo stesso funzionalmente connesse.

Nel complesso, fatte salve eventuali maggiori superfici relative a pertinenze demaniali date in concessione per finalità turistico-ricreative legate alla balneazione, i manufatti per i servizi di spiaggia su area demaniale non possono superare i seguenti limiti di superficie coperta:

- a) il 5% della superficie per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
- b) un ulteriore 3% della superficie in concessione per le quote comprese tra 2001 mq
 e 5000 mq;
- c) un ulteriore 1% della superficie in concessione per le quote eccedenti i 5000 mg.

I locali tecnici e gli impianti tecnologici, nelle dimensioni strettamente necessarie alle esigenze di funzionamento della struttura, non sono conteggiati ai fini del calcolo delle superfici coperte.

Norme Tecniche di Attuazione

Nella fascia FP2, è ammessa l'installazione di pedane di stazionamento-solarium su substrato roccioso affiorante; le pedane potranno essere posate su substrato sabbioso sino ad una superficie massima pari al 10% della fascia FP2 in concessione.

Gli Stabilimenti Balneari dovranno garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- approvvigionamento di acqua potabile da pubblico acquedotto o mediante impiego di serbatoi conformi alle normative igieniche di capacità sufficiente alle esigenze della struttura;
- smaltimento liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente; nelle aree servite, è obbligatorio il recapito dei reflui nella pubblica fognatura, anche mediante pompaggio con condutture in pressione;
- raccolta differenziata dei rifiuti, con svuotamento dei contenitori almeno ogni qual volta necessario, e comunque almeno due volte al giorno; in posizione defilata dovrà essere prevista un'apposita area, non accessibile agli utenti ed opportunamente schermata ed ombreggiata, per il deposito temporaneo dei rifiuti per il tempo strettamente necessario in relazione alla periodicità di conferimento rifiuti stabilita dal servizio di igiene urbana;
- pulizia quotidiana, per tutto il periodo di apertura della struttura, del tratto di costa in concessione, estesa alle aree demaniali limitrofe non in concessione per una larghezza non inferiore a 30 m. su ciascun lato, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 28;
- delimitazione dell'area in concessione su tre lati, con eccezione del lato mare, da realizzarsi con le modalità di cui all'art. 18;
- realizzazione di almeno un percorso perpendicolare alla battigia sino in prossimità della stessa, attrezzato con pedana idonea a consentire il transito e l'accesso al mare di persone diversamente abili; in assenza di FO adiacente all'area in concessione, dovrà essere consentito il libero transito su tale percorso ai fini del raggiungimento della battigia;

Norme Tecniche di Attuazione

- dotazioni di sicurezza ed ausili per persone diversamente abili con le modalità stabilite dalle Ordinanze Balneari annuali della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto;
- servizio di assistenza bagnanti e salvamento con le modalità stabilite dalle
 Ordinanze Balneari annuali della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto.

Nelle aree in concessione per SB possono essere svolte manifestazioni sportive, ricreative e di intrattenimento temporanee, comunque accessorie rispetto all'attività principale di fornitura di servizi per la balneazione, nel rispetto delle ordinanze balneari e dei vigenti regolamenti comunali. Eventuali strutture temporanee, non previste dal layout autorizzato dello Stabilimento Balneare, che dovessero essere necessarie per lo svolgimento di tali eventi e manifestazioni, previa autorizzazione comunale e rilascio degli eventuali pareri e nulla-osta richiesti, potranno essere installate per un massimo di 30 giorni.

In accordo con le previsioni di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. 56/2018, entro il 30 marzo di ogni anno i concessionari comunicano al Comune le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali di affezione nelle spiagge, assunte nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti, nonché l'eventuale proposta di individuazione di un'area attrezzata per l'accoglienza degli animali da affezione accompagnati e l'eventuale richiesta di rilascio di apposita autorizzazione all'utilizzo per la balneazione dei cani di uno specchio acqueo antistante l'area in concessione. I concessionari che intendano dotarsi di un'area attrezzata per l'accoglienza degli animali da affezione e che abbiano richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del relativo specchio acqueo per la balneazione degli stessi, sono tenuti ad attrezzare l'area almeno con:

- a) apposita cartellonistica multilingue;
- b) adequati cestini di rifiuti per lo smaltimento delle deiezioni animali;
- c) servizio doccia a uso esclusivo degli animali;
- d) idonei spazi che consentano agli animali ospitati di riposarsi all'ombra, in qualunque momento, e accedere a una propria ciotola d'acqua;
- e) periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia.

9.2 Concessioni per Spiaggia Libera con Servizi (SLS)

I lotti concedibili per Spiagge Libere con servizi sono individuati dal PCC nell'ambito dei Paesaggi costieri n. 2,3 e 4 di cui al predente art. 6 e all'Allegato A alle presenti Norme.

Almeno il 50% della superficie dei lotti in concessione per SLS e del relativo fronte mare deve rimanere libera da ogni attrezzatura del gestore e dovrà essere liberamente e gratuitamente fruibile.

Ciascun lotto concedibile per SLS, in accordo con le previsioni di cui all'art. 8.1 delle NTA del PRC, è suddiviso in tre fasce parallele al mare:

- FP1: di profondità pari a 5 m. dalla linea esterna di battigia, destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia;
- FP2: di profondità variabile, destinata alla posa di ombrelloni, sdraio ed altri arredi da spiaggia e alla localizzazione delle strutture di servizio;
- FP3: di profondità minima pari a m. 3 a partire dal confine demaniale o da eventuali aree non utili ai fini della balneazione (strade, opere di urbanizzazione, ecc.) o a divieto assoluto di concessione, per come individuate dal PCC, attrezzabile sull'intera lunghezza con pedane con le modalità di cui all'art. 18, destinata alla localizzazione del verde e al libero transito, anche ciclabile.

Nella porzione di area in concessione che può ospitare le attrezzature del gestore dovranno essere posizionati i servizi minimi di spiaggia, dimensionati sulla base del numero teorico di utenza relativo all'intera concessione, da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni (servizi obbligatori, dimensioni minime, superficie coperta massima, ecc.) stabilite per gli Stabilimenti Balneari al precedente articolo, ed eventuali ulteriori servizi a pagamento. Non è ammessa l'erogazione diretta di servizi aggiuntivi in aree esterne al lotto in concessione.

Nella porzione della fascia FP2 destinata ad ospitare le strutture del concessionario:

Norme Tecniche di Attuazione

- è ammessa l'installazione di pedane di stazionamento-solarium su substrato roccioso affiorante; le pedane potranno essere posate su substrato sabbioso sino ad una superficie massima pari al 5% della superficie dell'intera fascia FP2 in concessione;
- sono consentite attività a pagamento complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia.

Le Spiagge Libere con Servizi dovranno garantire il soddisfacimento dei seguenti reguisiti:

- approvvigionamento di acqua potabile da pubblico acquedotto o mediante impiego di serbatoi conformi alle normative igieniche di capacità sufficiente alle esigenze della struttura;
- smaltimento liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente; nelle aree servite, è obbligatorio il recapito dei reflui nella pubblica fognatura, anche mediante pompaggio con condutture in pressione;
- raccolta differenziata dei rifiuti, con svuotamento dei contenitori almeno ogni qual volta necessario, e comunque almeno due volte al giorno; in posizione defilata dovrà essere prevista un'apposita area, non accessibile agli utenti ed opportunamente schermata ed ombreggiata, per il deposito temporaneo dei rifiuti per il tempo strettamente necessario in relazione alla periodicità di conferimento rifiuti stabilita dal servizio di igiene urbana;
- pulizia quotidiana, per tutto il periodo di apertura della struttura, dell'intero tratto di costa in concessione, estesa alle aree demaniali limitrofe non in concessione per una larghezza non inferiore a 30 m. su ciascun lato, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 28;
- delimitazione dell'intera area in concessione da realizzarsi con le modalità di cui all'art. 18;
- realizzazione, a margine della porzione di area in concessione destinata ad ospitare le strutture del concessionario, di almeno un percorso perpendicolare alla battigia

Norme Tecniche di Attuazione

sino in prossimità della stessa, attrezzato con pedana idonea a consentire il transito e l'accesso al mare di persone diversamente abili, su cui dovrà essere consentito il libero transito ai fini del raggiungimento della battigia;

- dotazioni di sicurezza ed ausili per persone diversamente abili con le modalità stabilite dalle Ordinanze Balneari annuali della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto;
- servizio di assistenza bagnanti e salvamento con le modalità stabilite dalle
 Ordinanze Balneari annuali della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto.

Art. 10. Disciplina delle aree in concessione per finalità turisticoricreative diverse da SB e SLS

La concessione delle aree per finalità turistico-ricreative diverse dalla balneazione individuate dal PCC alle tavv. B.1.3-6.a-d e di eventuali ulteriori individuabili a seguito di pubblicazione di bando per manifestazione di interesse, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti direttive:

- il rilascio di concessioni per finalità turistico-ricreative diverse dalla balneazione potrà avvenire esclusivamente nell'ambito dei Paesaggi Costieri n. 2 e n. 4;
- non è consentito il rilascio di concessioni per la realizzazione di punti di ormeggio o esercizi commerciali, atteso che tali funzioni sono allocabili nell'ambito del Demanio Portuale;
- il rilascio delle concessioni non deve arrecare pregiudizio all'accesso ed all'uso libero e gratuito delle aree di demanio marittimo non in concessione;
- non sono concedibili aree interessate dalla presenza di vegetazione naturale o aree a divieto assoluto di concessione;
- le concessioni, con la sola eccezione del noleggio imbarcazioni e natanti in genere
 o delle attività sportive che prevedono il varo di natanti, non possono riguardare

Norme Tecniche di Attuazione

tratti di arenile sabbioso; la concessione temporanea di tratti di arenile sabbioso per lo svolgimento di manifestazioni sportive direttamente organizzate o patrocinate dal Comune potrà avvenire per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione stessa, e comunque sino ad un massimo di 30 giorni;

- la superficie massima concedibile per noleggio imbarcazioni e natanti in genere, ivi compresi pattini e pedalò, è pari a mq 500, con un limite di superficie coperta pari al 3% dell'area in concessione per la realizzazione di piccoli locali di deposito e servizio riservati agli addetti; in ogni caso dovranno essere mantenute sgombre da qualsiasi attrezzatura del gestore e dovrà essere garantito il libero transito nelle fasce di 5 m dalla linea di riva e di 3 m. dal limite della concessione verso l'entroterra;
- la superficie massima concedibile per attività ricreative e sportive è pari a mq 1000,
 con un limite di superficie coperta pari al 5% dell'area in concessione, per la realizzazione di servizi igienici ed eventuali locali spogliatoio e deposito;
- il limite di superficie coperta per esercizi di ristorazione è pari a mq 150; il limite di superficie coperta per esercizi di somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio è pari a mq 50; è ammessa la realizzazione di pedane per posa tavolini, eventualmente protette dal soleggiamento tramite strutture ombreggianti o ombrelloni, per una ulteriore superficie pari al limite di superficie coperta;
- è consentita l'assegnazione in concessione al medesimo soggetto al massimo di due strutture della medesima tipologia;
- la concessione o l'assegnazione a qualsiasi titolo di aree in consegna al Comune può avvenire esclusivamente se la destinazione da insediare non contrasta con il pubblico interesse per il quale l'area è stata presa in consegna;
- fatte salve le strutture stabili costituenti pertinenza demaniale, tutti i manufatti, gli arredi e le attrezzature dovranno essere conformi ai successivi artt. 15-22;

Norme Tecniche di Attuazione

- gli specchi acquei necessari alla realizzazione, ai sensi delle vigenti ordinanze balneari e delle normative sulla sicurezza della navigazione, dei corridoi di lancio funzionali ai servizi di noleggio imbarcazioni e natanti in genere, ivi compresi pattini e pedalò, dovranno essere inclusi nella concessione;
- i corridoi di atterraggio o corsie di lancio che delimitano specchi d'acqua marina per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d'acqua, kitesurf, devono essere posizionati in maniera tale da non interferire con eventuali habitat di interesse comunitario presenti sulla spiaggia emersa.

Le aree demaniali attualmente destinate alla conduzione di strutture stabili ad uso abitativo, commerciale o turistico-ricreativo, che costituiscono parte integrante di edifici legittimamente esistenti in area adiacente al demanio, compatibilmente con le esigenze di di pubblica utilizzazione del demanio marittimo, possono essere oggetto di concessione demaniale a seguito dell'avvio delle procedure finalizzate alla sdemanializzazione.

Art. 11. Disciplina delle aree di interesse turistico ricreativo non oggetto di concessione

11.1 Aree per Spiaggia Libera (SL)

Le spiagge libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica.

Non sono consentiti il pernottamento, anche in tenda, o la sosta oltre il tramonto, quando tutte le attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.) dovranno essere rimosse.

Non è consentito l'uso e il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia, utilizzando in tal caso esclusivamente mezzi gommati.

Norme Tecniche di Attuazione

Il Comune, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, ha l'obbligo:

- di segnalare e rendere fruibili, ogni qualvolta tecnicamente possibile, anche ai soggetti diversamente abili gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del Demanio Marittimo;
- di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso di bagnanti, secondo le previsioni delle ordinanze balneari;
- di installare contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in adeguato numero e di provvedere con regolarità al loro svuotamento;
- di provvedere alla pulizia della spiaggia, salvo quando tale compito è esplicitamente demandato ad altri soggetti (ad esempio ai gestori delle aree in concessione nei tratti limitrofi alle stesse).

Nei tratti di spiaggia libera, previa autorizzazione delle Autorità Marittime, è consentita l'installazione di corridoi di lancio di uso libero e gratuito per surf, wind-surf, kite-surf, canoe, kayak o altre attrezzature sportive senza motore, da realizzarsi nel rispetto delle ordinanze balneari e delle norme sulla sicurezza della navigazione, anche su richiesta ed a cura e spese di società sportive riconosciute o associazioni senza fini di lucro.

In accordo con le previsioni di cui all'art. 1 della L.R. 56/2018, entro il 30 marzo di ogni anno il Comune dovrà individuare le spiagge libere in cui è vietato l'accesso agli animali da affezione, prevedendo almeno un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l'accesso e la permanenza, previa indicazione della sussistenza o meno dell'obbligo del guinzaglio, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge. Fermi

Norme Tecniche di Attuazione

restando gli obblighi a carico degli accompagnatori, nei tratti di spiaggia libera nei quali sia consentito l'accesso e la permanenza degli animali di affezione il Comune dovrà prevedere periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia.

11.2 Aree per Spiaggia Libera a destinazione speciale

Sono costituite da porzioni di spiaggia libera ad utilizzo regolamentato per mezzo di apposito Regolamento comunale ma comunque gratuito, dotate di attrezzature gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale o affidate in gestione ad associazioni noprofit, Associazioni di Promozione Sociale, ONLUS o cooperative sociali, perseguendo criteri di economicità ed ottimizzazione del servizio fornito. In tali aree non è consentito il noleggio di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini, ecc.).

Il Piano ha individuato aree di spiaggi libera a destinazione speciale destinate ad ospitare:

Accessi al mare attrezzati per disabili, in attuazione delle previsioni di cui alla L.R.48/2018 "Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili" (Tipologia D): Aree ad accesso libero attrezzate con manufatti, comunque di facile rimozione, percorsi, camminamenti, postazioni di stazionamento, servizi igienici e docce, dotate di tutti gli ausili e gli impianti tecnologici necessari a consentire la fruizione da parte di utenti diversamente abili, anche portatori di patologie severe. L'utilizzo dei servizi e delle strutture, con eccezione dei camminamenti, dovrà essere riservato ai diversamente abili e ai loro accompagnatori, contingentato anche con la previsione di strumenti di prenotazione. Negli orari di funzionamento dovranno essere garantiti il servizio di salvamento e l'assistenza agli utenti con personale specializzato. Ulteriori tratti di spiaggia libera destinata ad accesso al mare attrezzato per disabili potranno essere individuati dall'Amministrazione Comunale, a seguito dell'approvazione dei Regolamenti comunali per la loro gestione e fruizione, tenendo conto delle esigenze di inclusione sociale, accessibilità ed attrezzabilità e della dotazione di un numero sufficiente di parcheggi riservati o riservabili nelle immediate vicinanze.

Norme Tecniche di Attuazione

Spiagge libere per la pratica naturista (Tipologia N), adeguatamente delimitate e segnalate e dotate di servizi igienici, servizio di salvamento e chiosco-bar con funzione di presidio. La porzione di demanio destinata ad ospitare il chiosco-bar, della superficie massima di mq 100 con massimo mq 25 di superficie coperta, dovrà essere affidata in concessione demaniale al soggetto che dovrà occuparsi della sorveglianza, della pulizia e della manutenzione dell'intera spiaggia libera per la pratica naturista.

11.3 Aree di rilevante pregio paesaggistico e ambientale

Il PCC individua quali aree di rilevante pregio paesistico e ambientale quelle appartenenti al *Paesaggio costiero n. 1*, ovvero al tratto di costa compreso tra il confine con il Comune di Manduria, attraverso località Monaco-Mirante, sino all'abitato di Campomarino, in considerazione delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e geologiche descritte nella Relazione e negli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano.

Esse sono riservate alla conservazione dell'habitat originario residuo, o in corso di ripristino, della spiaggia, con finalità di osservazione scientifica e didattica, anche nell'ottica della diversificazione degli attrattori turistici e della destagionalizzazione dei flussi, auspicando al contempo interventi di recupero e rinaturalizzazione dei contesti dunali e retrodunali che si estendono verso l'interno al di là del limite del demanio marittimo.

In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di recupero e risanamento costiero quali:

- eliminazione dei detrattori paesaggistici e ambientali;
- manutenzione di manufatti, infrastrutture ed impianti legittimamente esistenti;

Norme Tecniche di Attuazione

- realizzazione di percorsi visita, dotati di cartellonistica informativa, e per l'accessibilità alla costa, con materiali e tecnologie compatibili previa valutazione di incidenza dei relativi progetti;
- realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, con tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzazione di interventi di rinaturalizzazione e ricostituzione degli habitat dunali.

Art. 12. Disciplina delle attività del diporto nautico o connesse alla pesca professionale

Il PCC non prevede la concedibilità di aree demaniali o specchi acquei destinati alle attività connesse al diporto nautico o alla pesca professionale nell'ambito del Demanio Costiero Comunale. Eventuali concessioni finalizzate all'esercizio di tali attività potranno essere allocate, in conformità al Piano Regolatore Portuale, nell'ambito del Demanio Portuale.

Art. 13. Disciplina delle aree in concessione per altre finalità

Il PCC non prevede la concedibilità di aree demaniali o specchi acquei per la realizzazione di strutture per il varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni ed attività complementari, cantieristica navale o altro uso produttivo, industriale o commerciale nell'ambito del Demanio Costiero Comunale. Eventuali concessioni finalizzate all'esercizio di tali attività potranno essere allocate, in conformità al Piano Regolatore Portuale, nell'ambito del Demanio Portuale.

In considerazione della scarsa profondità della fascia demaniale, non è altresì prevista la concedibilità di aree per uso agricolo.

Eventuali impianti per acquacoltura offshore potranno essere autorizzati secondo le procedure previste dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, previa accurata valutazione degli impatti diretti ed indiretti ipotizzabili. Non sono comunque



Norme Tecniche di Attuazione

realizzabili nuovi impianti di maricoltura su habitat di interesse comunitario o in area appartenente al SIC-Mare.

La concedibilità di ulteriori aree per altri usi in concessione, non connessi alle fattispecie di cui in precedenza, dovrà essere di volta in volta valutata attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

DISCIPLINA DEI MANUFATTI REALIZZABILI NELLE AREE IN CONCESSIONE

Art. 14. Manufatti realizzabili nelle aree in concessione

I manufatti da realizzarsi nelle aree in concessione dovranno essere costituiti da strutture di facile rimozione, ovvero ottenibili con il semplice assemblaggio di elementi componibili, anche prefabbricati, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere. Essi potranno essere direttamente appoggiati al suolo o posti su pedane di stazionamento o camminamenti, realizzati in conformità al successivo art. 18; sono altresì consentiti:

- la posa su strutture di sostegno lineari o tridimensionali, anch'esse di facile rimozione, con funzione di ripartizione dei carichi e livellamento, semplicemente appoggiate al suolo;
- l'inserimento, su substrato sabbioso, di paletti in legno di stabilizzazione infissi sino alla profondità massima di 1 m.

Nelle aree in concessione all'interno del Paesaggio Costiero n. 2, previa acquisizione di tutti i pareri, i nulla-osta ed i titoli abilitativi necessari, è ammesso, in conformità al titolo concessorio, il mantenimento annuale di parte delle strutture, ritenute funzionali nell'ottica della destagionalizzazione dell'offerta turistica. Ciò dovrà avvenire secondo quanto previsto in un "layout invernale" della concessione per finalità turistico-ricreative, da presentarsi per l'approvazione da parte degli Enti competenti in sede di richiesta di concessione, corredato da una relazione che illustri compiutamente le motivazioni di tale proposta, supportate da un piano economico-gestionale.

Nelle aree in concessione appartenenti agli altri Paesaggi Costieri tutte le strutture dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare o comunque entro 30 giorni dal chiusura stagionale dell'attività, salvo più breve termine stabilito nel titolo concessorio.

I manufatti, con la sola eccezione delle passerelle sopraelevate di accesso appositamente autorizzate (al massimo una per ogni struttura), non potranno assolutamente interessare il

Norme Tecniche di Attuazione

sistema dunale o gli habitat tutelati e le relative fasce di rispetto per come stabilite dal PCC o dalle misure di conservazione relative al sito SIC-ZSC "Duna di Campomarino".

Art. 15. Materiali, tipologie e tecnologie costruttive

I manufatti dovranno essere realizzati con materiali riciclabili ed interamente smontabili e recuperabili, non infiammabili o sottoposti a trattamento ignifugo. Essi dovranno essere localizzati nella fascia FP2 e, fatta eccezione per le postazioni di controllo e le torrette di avvistamento ai fini del soccorso in mare, posizionati nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione e comunque il più distante possibile dalla battigia e disposti in maniera che la barriera visiva non superi il 15% del fronte concesso.

Le tipologie costruttive dovranno essere improntate alla massima semplicità, con la predilezione di volumi prismatici e coperture piane. L'altezza massima dovrà essere contenuta entro i limiti :

- di 4,00 m. dal piano ordinario della spiaggia e 3,50 m. dal piano di posa su pedane o camminamenti per i chioschi-bar e direzione;
- di 3,30 m. dal piano ordinario della spiaggia e 2,80 m. dal piano di posa su pedane o camminamenti per i servizi igienici, spogliatoi, locali per il primo soccorso e depositi;
- di 4,00 m. dal piano ordinario della spiaggia per le torrette di avvistamento.

Le strutture portanti dei manufatti dovranno essere tali da garantire adeguata robustezza in funzione della destinazione d'uso. Per garantirne l'uniformità percettiva, le parti visibili dall'esterno di strutture o tamponamenti dovranno essere realizzate con pannellature in legno naturale o composito, di colore chiaro (tonalità del bianco o avana). Gli infissi potranno essere realizzati in metallo, legno o pvc, verniciati con le stesse tonalità.

Norme Tecniche di Attuazione

Le superfici interne delle strutture dovranno essere realizzate, in funzione della destinazione d'uso, in conformità ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti normative (lavabilità, sanificabilità, idrorepellenza, resistenza, aderenza, ecc.).

I manufatti devono essere serviti da impianti tecnologici anch'essi di tipo precario.

Art. 16. Eco-compatibilità delle strutture per finalità turistico-ricreative

Il PCC incentiva la realizzazione di strutture ecocompatibili, che saranno valutate con criteri premianti da stabilirsi nei bandi pubblici per l'assegnazione delle aree in concessione destinate ad ospitare strutture turistico-ricreative.

Si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcune pratiche che si ritiene di dover incentivare:

- impiego di materiali dotati di certificazioni LCA Ecolabel;
- adozione da parte delle imprese del Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit EMAS;
- risparmio e recupero della risorsa idrica attraverso l'impiego di limitatori di flusso e di sistemi impiantistici di tipo duale finalizzati al riuso delle acque grigie negli scarichi dei servizi igienici o per altri usi consentiti;
- limitazioni dei consumi energetici attraverso:
 - l'uso di tecnologie bioclimatiche (contropareti ventilate, sistemi frangisole a schermatura delle superfici vetrate, ecc.);
 - l'installazione, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli solari termici e/o fotovoltaici posti in copertura dei manufatti, in posizione non visibile; in area esterna al sito SIC, microgeneratori eolici ad asse verticale);

- uso di temporizzatori e dispositivi a basso consumo per gli impianti di illuminazione.
- massima differenziazione nella raccolta dei rifiuti.

Art. 17. Strutture ombreggianti

Sono strutture di facile rimozione, isolate o addossate a manufatti, per la protezione dall'irraggiamento solare, completamente aperte sui lati non adiacenti ai manufatti, da posizionarsi il più lontano possibile dalla battigia.

Nelle aree in concessione destinate a ospitare Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi, le strutture ombreggianti nel loro complesso non possono avere superficie superiore al 50% del limite di superficie coperta fissato per i manufatti per servizi di spiaggia al precedente art. 9.1. Qualora il limite di superficie coperta fissato per i manufatti di servizio non sia interamente sfruttato, la superficie eccedente teoricamente copribile potrà essere sommata al valore limite per le strutture ombreggianti.

L'altezza massima per le strutture ombreggianti è pari a m. 3.

Le strutture ombreggianti potranno essere realizzate con intelaiatura portante in legno o metallo, di sezione massima 15x15 cm., di colore chiaro (tonalità del bianco o avana), analogo ai manufatti adiacenti; l'ombreggiamento potrà avvenire con elementi frangisole fissi o orientabili, grigliato in legno, incannucciato, stuoie vegetali o teli in tessuto di colore chiaro.

Art. 18. Camminamenti, recinzioni e delimitazione delle aree in concessione destinate a strutture balneari

Per consentire l'accessibilità delle aree in concessione e la agevole fruibilità in sicurezza dei servizi offerti, è consentita la realizzazione di camminamenti mediante la posa di elementi di facile rimozione, realizzati secondo le tipologie e le tecnologie costruttive di seguito specificate.

Norme Tecniche di Attuazione

Nelle aree demaniali in concessione per strutture balneari, con l'eccezione della FP1, ed in particolare nelle fasce FP3 ed FO, dovranno prevedersi camminamenti per il raggiungimento della battigia e dei servizi offerti.

I camminamenti dovranno essere realizzati con elementi modulari semplicemente appoggiati, costituiti da correnti e doghe in legno naturale o composito o altri materiali ecocompatibili, comunque facilmente smontabili ed integralmente recuperabili, disposti in maniera da consentire l'agevole deflusso delle acque piovane ed il passaggio della sabbia tra gli elementi. E' ammessa la posa su sottostrutture di sostegno lineari o tridimensionali, in legno o metallo, anch'esse di facile rimozione, con funzione di ripartizione dei carichi e livellamento, semplicemente appoggiate al suolo o, su substrato sabbioso, posate su paletti in legno di stabilizzazione infissi sino alla profondità massima di 1 m.

Il piano di calpestio dei camminamenti, di norma, dovrà essere posto ad una quota non superiore a 15 cm. rispetto al piano di campagna su substrato sabbioso o ciottoloso e non superiore a 50 cm. rispetto al piano o di campagna su substrato roccioso o in presenza di massi. E' possibile derogare a tali limiti esclusivamente:

- per la realizzazione di rampe, scale o passerelle necessarie al superamento di dislivelli, funzionali all'accesso al demanio o al raggiungimento della battigia, anche ad uso degli utenti diversamente abili;
- se ritenuto strettamente necessario alla tutela dei cordoni dunali e degli habitat naturali costieri.

Salvo differenti limiti dimensionali posti in sede di valutazione paesaggistica o ambientale degli interventi:

• i camminamenti di accesso alle aree demaniali in concessione o comunque destinate alla fruizione per finalità turistico-ricreative dovranno avere larghezza utile minima di m.1,50;



Norme Tecniche di Attuazione

- nelle aree in concessione per SB e SLS, almeno un camminamento per il raggiungimento della battigia dovrà avere larghezza utile minima di m. 1,50, gli ulteriori camminamenti dovranno avere larghezza utile minima di m. 1,20;
- le fasce FO dovranno essere attrezzate con passerelle della larghezza utile minima di m. 1,50, anche al fine di facilitare il transito ai mezzi di soccorso (lettighe).

Se necessario in funzione delle condizioni orografiche, i camminamenti dovranno essere protetti da parapetti e fermapiede di resistenza adeguata alla percorribilità in sicurezza.

Al di sotto delle passerelle dei camminamenti potranno essere poste, con idonei accorgimenti di sicurezza, le linee degli impianti tecnologici a servizio delle strutture.

Le aree in concessione non possono essere recintate con strutture stabili, fatti salvi i casi di recinzioni legittimamente esistenti afferenti pertinenze demaniali.

Le aree in concessione per finalità turistico-ricreative legate alla balneazione o ad altri usi del mare devono invece essere delimitate verso l'entroterra, anche con funzione di interdizione dell'accesso alle aree interessate da cordoni dunali o dagli habitat naturali costieri, e perpendicolarmente al mare lungo il limite laterale di concessione, con esclusione della fascia FP1, con paletti in legno verniciati di bianco o con finitura naturale, di altezza non superiore a m. 1,20 e posti ad interasse massimo di 2 m., collegati con ricorso di corda o stuoie di incannucciato di pari altezza. Nelle aree in concessone per SLS, analoga delimitazione dovrà essere posta a separazione delle zone destinate alla posa delle attrezzature del gestore dalle aree destinate alla libera fruizione. Le suddette delimitazioni non dovranno in ogni caso ostacolare l'accessibilità alla fascia FP3, per consentire l'attraversamento dell'area in concessione.

E' ammessa la recinzione, comunque con elementi di facile amovibilità, delle aree adibite a gioco e delle aree non accessibili al pubblico per motivi di sicurezza (depositi, impianti tecnologici, ecc.).

Norme Tecniche di Attuazione

Tutte le delimitazioni e le recinzioni, fatti salvi i casi autorizzati di mantenimento annuale della struttura, dovranno essere rimosse al termine del periodo della stagione balneare, così come stabilito dalla competente ordinanza regionale.

E' vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art. 19. Accessibilità ai diversamente abili e superamento delle barriere architettoniche

Gli Stabilimenti Balneari, le Spiagge Libere con Servizi ed in generale tutte le aree in concessione aperte al pubblico dovranno essere progettate in maniera da garantire alle persone diversamente abili la libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali, secondo criteri di piena integrazione nella collettività.

Tutte le strutture balneari, compatibilmente con la situazione orografica e la morfologia della costa, dovranno essere dotate di accessi e camminamenti, idonei per ampiezza e pendenza al transito di persone diversamente abili su sedia a ruote o su sedia di ausilio alla balneazione, che consentano il raggiungimento della battigia e dei manufatti di servizio (bar-area ristoro, servizi igienici, spogliatoi, locale di primo soccorso, ecc.). Dovranno essere previste piccole pedane per il riposo e l'inversione di marcia ad intervalli regolari.

Negli Stabilimenti Balneari e nelle Spiagge Libere con Servizi dovranno essere presenti locali spogliatoio e servizi igienici accessibili ai diversamente abili, dotati di tutti gli ausili e le attrezzature necessarie alla fruizione, nel numero e secondo le dimensioni minime di cui al precedente art. 9.1

Art. 20. Verde ornamentale

Nell'ambito dell'area demaniale sono consentiti, al di fuori delle aree con presenza di vegetazione naturale o dei cordoni dunali,:

Norme Tecniche di Attuazione

- messa a dimora di elementi arborei o arbustivi ornamentali autoctoni o acclimatati,
 posti in maniera da non costituire ostacolo alla libera visuale del mare;
- nelle aree in concessione, a margine della fascia FP3 o nella fascia FP2
 nell'immediato intorno della "zona servizi", posa a dimora di verde ornamentale di
 natura erbacea o arbustiva, esclusivamente in vaso o fioriera su substrato roccioso
 o su arenile.

Art. 21. Cartelli e manufatti pubblicitari

Ciascuna concessione demaniale dovrà esporre cartelli informativi, di avviso e di pericolo in conformità alle vigenti ordinanze balneari annuali.

A margine dell'area in concessione per SB o SLS, in corrispondenza di ciascun accesso alle fasce FP1 ed FP3, dovrà essere posto un cartello delle dimensioni massime di cm 50x70 riportante la denominazione della struttura e gli estremi della relativa concessione demaniale.

In corrispondenza di ogni accesso alle aree in concessione, con tassativa esclusione dei cordoni dunali, previa autorizzazione paesaggistica, è consentita l'apposizione nei soli periodi dell'anno in cui la struttura è in esercizio, di un cartello che ne segnali la presenza, eventualmente bifronte, delle dimensioni massime di 1,5 mq, per un'altezza totale massima di m. 2,5 inclusi i sostegni, posto perpendicolarmente al mare in maniera da non costituire ostacolo alla libera visuale. Tali cartelli, se localizzati nell'ambito del Paesaggio Costiero n. 2, potranno essere illuminati; non sono comunque consentite le insegne luminose.

Qualsiasi cartello o manufatto pubblicitari dovrà essere incluso nel progetto della struttura ed autorizzato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.

Art. 22. Arredi ed attrezzature da spiaggia

Ciascuna struttura balneare dovrà dotarsi di arredi ed attrezzature da spiaggia omogenei per materiali (preferibilmente naturali) e cromatismi, secondo un progetto di immagine unitario, da illustrare all'atto della richiesta della concessione. L'uso di colori pastello o



tonalità neutre, comunque consigliato, è obbligatorio al di fuori del Paesaggio Costiero n. 2.

Ai fini del rispetto del limite massimo di superficie per le strutture ombreggianti di cui al precedente art. 17, si considerano strutture ombreggianti tutti gli arredi (ombrelloni, pagodine, ecc.) che non vengono chiusi o ripiegati al temine di ogni giornata di esercizio, e comunque quelli con una proiezione a terra maggiore di 12 mq.

Nelle aree in concessione non è consentita l'installazione di piscine; nelle aree in concessione per SB è consentita l'installazione di vasche, semplicemente appoggiate e prive di impianti interrati, della superficie massima di 9 mg.

Nelle aree in concessione per SB, nella fascia FP2 in posizione defilata rispetto alla battigia in maniera da non disturbare la fruizione ai fini della balenazione, possono essere installati campi da gioco (beach volley, calcetto, racchettoni, ecc.), pedane per attività sportive (ginnastica, joga, ecc.) o giochi per bambini.

Nelle acque antistanti SB o SLS, previa concessione del relativo specchio acqueo, è consentita l'installazione strutture precarie allo scopo di facilitare l'accesso in acqua, quali scalette o pontili galleggianti di servizio per la balneazione, a condizione che:

- non ostacolino la percorribilità della battigia;
- sia vietato l'attracco ai pontili di qualsiasi imbarcazione, con la sola eccezione delle imbarcazioni di salvamento;
- siano rimosse stagionalmente, al termine del periodo di esercizio della struttura.

DISCIPLINA DELL'ACCESSIBILITA' DELLA COSTA E DEI PARCHEGGI

Art. 23. Viabilità di accesso alla costa

La principale infrastruttura viaria carrabile di accesso al demanio marittimo è costituita dalla S.P. 122 litoranea.

Norme Tecniche di Attuazione

Nelle tavv. B.1.3-6a-d e B.1.8a-d sono stati rispettivamente individuati i sistemi dei percorsi di connessione (percorsi di accesso pedonali e ciclabili al demanio marittimo con finalità turistico ricreative, qualora l'accesso non avvenga direttamente dalla viabilità principale, e fasce di spiaggia ortogonali al mare destinate al libero transito) e delle infrastrutture pubbliche (percorsi carrabili, pedonali e ciclabili di accesso al demanio o comunque correlati all'uso della costa), esistenti o di previsione. Nelle tavv. B.3a-d sono individuati gli accessi privati da rendere pubblici o aperti all'uso pubblico, secondo quanto previsto al successivo art. 42.

L'accesso alle aree demaniali fruibili per la balneazione è generalmente garantito con cadenza pari o inferiore a 150 m., con la sola esclusione dei casi in cui ciò comporterebbe la compromissione del cordone dunale o non sia possibile in relazione alla morfologia della costa o a condizioni di pericolosità geomorfologica.

Nelle aree di maggior pregio naturalistico, gli accessi sono costituiti da sentieri e passerelle di attraversamento del cordone dunale, da realizzarsi in conformità a quanto previsto all'art. 27 delle presenti norme.

Art. 24. Aree di parcheggio

E' vietato il parcheggio di veicoli a motore entro l'area demaniale al di fuori delle aree urbanizzate e/o specificamente destinate allo scopo. Il parcheggio a margine delle infrastrutture carrabili pubbliche o di uso pubblico di accesso al Demanio è consentito esclusivamente negli stalli appositamente predisposti in conformità al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione.

Le aree per parcheggio esistenti individuate dal PCC all'interno dell'area Demaniale (Aree complementari), su aree già urbanizzate in diretta contiguità con la SP 122 litoranea, sono riportate nelle tavv. B.1.8a-d. Nelle stesse tavole sono riportati i parcheggi pubblici esistenti in area esterna al demanio e quelli correlati all'uso turistico-ricreativo della costa previsti dal *Progetto di rigenerazione territoriale integrata dei Comuni di Maruggio e Torricella* approvato dall'Amministrazione Comunale, che si auspica possano svolgere la funzione di parcheggio di interscambio con la mobilità lenta per la fruizione della costa

Norme Tecniche di Attuazione

nell'ottica di un sistema integrato per la mobilità sostenibile, da definirsi mediante strumenti di settore (Piani del traffico, biciplan, PUMS, ecc).

Ogni soggetto che concorre all'assegnazione di concessioni demaniali per stabilimento balneare o spiaggia libera con servizi deve dimostrare in sede di procedura selettiva la disponibilità di spazi da destinare a parcheggio temporaneo, per un periodo pari alla durata della concessione, individuati compatibilmente agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali vigenti in aree prive di vegetazione naturale tutelata. La localizzazione dovrà essere scelta in maniera da garantire un agevole e sicuro accesso perdonale alle aree demaniali in concessione servite; in caso contrario dovrà essere previsto un servizio navetta, gestito anche in associazione tra esercenti e preferibilmente con mezzi elettrici, dal parcheggio dedicato alle strutture servite. I parcheggi a servizio delle strutture balneari dovranno essere dimensionati per un numero minimo di posti auto pari ad 1/3 del numero teorico di utenti determinati come previsto per il dimensionamento dei servizi di spiaggia ai precedenti art. 8.1 ed 8.2, con un minimo di due posti auto riservati ai diversamente abili per i primi 20 posti auto complessivi, ed un posto auto riservato aggiuntivo ogni ulteriori 20 posti auto o frazione.

Se necessario in relazione alla localizzazione ed alla dotazione di parcheggi pubblici, in sede di selezione del concessionario per usi diversi da Stabilimento Balneare o Spiaggia Libera con Servizi può essere richiesto ai partecipanti di individuare aree per parcheggio con una dotazione minima di posti auto a servizio delle strutture proposte, localizzate aree prive di vegetazione naturale tutelata compatibili ai sensi degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti.

E' ammesso che una singola area a parcheggio sia a sevizio di più di una concessione demaniale.

In ogni caso, salvo requisiti ulteriori o più stringenti richiesti in sede di selezione del concessionario, i parcheggi a servizio di concessioni demaniali:

Norme Tecniche di Attuazione

- devono essere collegati alla viabilità pubblica o di uso pubblico tramite accessi adeguatamente segnalati, prevedendo idonei spazi di fermata prima dell'immissione nella circolazione;
- devono essere dotati di adeguata segnaletica interna e delle prescritte dotazioni antincendio;
- all'esterno del centro abitato, devono essere realizzati con fondo in terreno naturale (terra battuta);
- se realizzati in un'area priva di recinzione esistente, devono essere delimitati da paletti in legno collegati da ricorsi di corda o da siepi di specie arbustive autoctone;
- possono essere piantumati con specie arboree autoctone;
- devono essere dotati di box con servizi igienici per il personale, per una superficie coperta complessiva massima pari a 16 mq, da realizzarsi in strutture precarie con le modalità di cui al precedente art. 15, da rimuoversi al termine del periodo di esercizio stagionale della struttura servita;
- possono essere dotati di servizi igienici per il pubblico, da realizzarsi in strutture precarie con le modalità di cui al precedente art. 15, da rimuoversi al termine del periodo di esercizio stagionale della struttura servita;
- possono essere dotati di strutture ombreggianti per le autovetture in sosta, con struttura precaria in legno infissa al suolo senza l'impiego di materiali cementanti e copertura in incannucciato, da rimuoversi al termine del periodo di esercizio stagionale della struttura servita.

Lo stato dei luoghi precedente all'impiego dell'area come parcheggio dovrà essere definitivamente ripristinato alla scadenza della concessione demaniale cui questo è collegato.

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 25. Percorsi pedonali e di mobilità lenta

Il PCC individua alle tavv. B.1.8a-d i percorsi ciclabili e pedonali esistenti o previsti da strumenti di pianificazione adottati.

In considerazione dell'attuale schema di infrastrutturazione dell'area costiera extraurbana, basato sulla SP 122 su cui si innestano a pettine le strade secondarie quasi sempre prive di reciproca connessione trasversale nell'entroterra, il Piano auspica la previsione nei futuri strumenti urbanistici o di settore, di concerto con gli Enti sovraordinati interessati, di un percorso ciclopedonale per la fruizione sostenibile della costa da realizzarsi in sede propria a margine della litoranea, preferibilmente nel sedime della strada o con modesti ampliamenti localizzati.



NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 26. Tutela degli habitat e della vegetazione naturale

E' fatto divieto di installare qualsiasi manufatto o attrezzatura nelle aree interessate dalla presenza di habitat a tutela prioritaria o comunitaria ai sensi della Direttiva Habitat o comunque interessate da vegetazione naturale tutelata da norme nazionali o regionali. Fa eccezione esclusivamente la realizzazione di passerelle sopraelevate l'attraversamento dei cordoni dunali ed il raggiungimento della spiaggia in corrispondenza dei tratti di pista esistenti, la cui tipologia e localizzazione dovrà essere oggetto di valutazione ambientale. Eventuali aree interessate da habitat tutelati di dimensioni troppo ridotte per essere individuate cartograficamente nelle tavv. A.1.14a-e del presente Piano o dalla presenza di esemplari isolati di specie tutelate, qualora ricomprese in aree oggetto di concessione, dovranno essere delimitate con paletti in legno e ricorsi di corda e segnalate da apposita cartellonistica di divieto di accesso, al fine di impedirne il danneggiamento.

Ogni progetto da realizzarsi nei pressi di aree interessate dalla presenza di vegetazione naturale dovrà contenere un elaborato di analisi delle componenti di rilevanza naturalistica di un intorno esteso almeno 50 m. oltre il limite dell'area di intervento, che ne valuti lo stato di conservazione, le pressioni cui sono sottoposte e le potenzialità di sviluppo, proponendo eventuali interventi di conservazione e/o riqualificazione da attuarsi, previa valutazione ambientale ed acquisizione dei necessari pareri, a cura del proponente. La qualità e la rilevanza degli interventi proposti possono costituire criterio di preferenza in sede di procedura di selezione dell'assegnatario di aree in concessione.

Preventivamente alla pubblicazione del bando pubblico per la selezione del concessionario per la concessione di lotti demaniali in prossimità di cordoni dunali, dovrà essere eseguito a cura dell'amministrazione uno studio finalizzato alla determinazione della presenza e dell'effettiva consistenza degli habitat 2110 Dune mobili embrionali e 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), al fine di precisare, in accordo con le misure di conservazione di cui al Regolamento Regionale 6/2016, la consistenza della fascia di rispetto dal cordone dunale,

Norme Tecniche di Attuazione

che non potrà essere inferiore a m. 5 dal piede della duna, ed eventualmente provvedere alla conseguente risagomatura del lotto concedibile. Gli oneri per la redazione dei suddetti studi saranno a carico del soggetto individuato quale assegnatario della concessione.

Non è consentita la piantumazione in piena terra di specie erbacee, arbustive ed arboree esotiche o infestanti. Negli interventi di rinaturalizzazione o recupero costiero si auspica l'impiego di esemplari vegetali ottenuti per moltiplicazione di esemplari naturalmente presenti nel sito di intervento o nelle sue immediate vicinanze.

Art. 27. Tutela delle spiagge e dei cordoni dunali

E' fatto divieto di effettuare movimentazione di sabbia sulle spiagge e nei cordoni dunali, nelle operazioni di pulizia dell'arenile ed allestimento delle strutture (spianamento, colmata di depressioni, riduzione della pendenza della spiaggia per aumentarne la profondità, interventi di allestimento delle "difese invernali" degli stabilimenti balneari, ecc.).

Sono fatti salvi gli interventi di ripascimento e quelli di rinaturalizzazione e di salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario debitamente autorizzati dall'Ente gestore, da effettuarsi esclusivamente nel periodo compresa fra il 16 settembre e il 31 maggio.

In corrispondenza degli accessi all'arenile, ove necessario in relazione alle condizioni orografiche, dovranno essere posti in essere accorgimenti per evitare la dispersione di sabbie nell'entroterra dovuta all'erosione eolica, quali:

- Nelle aree urbanizzate, muretti a secco in corrispondenza del limite strada-spiaggia, sormontabili con passerelle pedonali in legno di pendenza adeguata all'uso da parte dei diversamente abili, e siepi di specie autoctone;
- Nelle aree naturali, barriere frangivento disposte perpendicolarmente ai venti dominanti, sfalsate per consentire il passaggio, costituite da graticciate di paletti di castagno infissi nel terreno e pertichette trasversali intrecciate;

Norme Tecniche di Attuazione

 Ripristino della vegetazione erbacea psammofila (ad esempio Agropyron junceum e Ammophila littoralis) per la ricostruzione dell'ambiente naturale di spiaggia emersa più distante rispetto alla linea di riva.

E' consentito il recupero dei sedimenti accumulati in corrispondenza delle barriere ed il loro spandimento nei tratti di spiaggia contigui.

Le aree in concessione in interfaccia con cordoni dunali dovranno essere delimitate da paletti in legno con ricorsi in corda con cartellonistica che segnali il divieto di stazionare sulle dune o attraversarle lungo percorsi differenti da quelli appositamente individuati allo scopo.

La gestione degli accumuli di posidonia oceanica spiaggiata dovrà avvenire nel rispetto delle *Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate* di cui alla determina Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia n. 229 del 22/06/2015 e ss.mm.ii., privilegiando il reimpiego della posidonia in interventi di ricostruzione e chiusura dei varchi nei cordoni dunali di sabbie sciolte, geologicamente più recenti.

Art. 28. Raccolta dei rifiuti

Periodicamente, e comunque all'inizio di ciascuna stagione, i concessionari e l'Amministrazione comunale, ciascuno per le proprie competenze, dovranno provvedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati o accumulatisi sulla costa per effetto dell'azione del vento, del ruscellamento delle acque meteoriche dall'entroterra a seguito di precipitazioni o del moto ondoso (marine litter).

La pulizia dell'arenile potrà avvenire manualmente o con piccoli mezzi meccanici gommati; nei tratti di costa interessati dalla presenza di dune o vegetazione naturale e nella relativa area di rispetto la raccolta dei rifiuti potrà avvenire esclusivamente manualmente, con l'impiego di retini o strumenti telescopici che consentano di non asportare la sabbia e non danneggiare l'ecosistema.

Norme Tecniche di Attuazione

L'esecuzione di pulizia meccanica delle spiagge è consentita fino ad un massimo di 5 m. dal piede delle dune esistenti, così come definito dal PCC, anche per cordoni dunali non ascritti ad habitat di interesse comunitario, nel periodo compreso fra il 16 settembre ed i 31 maggio.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella separazione dai rifiuti dei sedimenti e dei detriti organici naturali, che non dovranno essere asportati.

Nelle aree antistanti i cordoni dunali, non interessate dalle opere di pulizia delle spiagge, è fatto obbligo di lasciare in sito le biomasse vegetali spiaggiate, come tronchi, rami, canne, alghe, foglie e resti di fanerogame marine; in subordine possono essere spostate al piede dei cordoni stessi. In assenza di cordoni dunali, possono essere spostate in un ambito appartato della stessa spiaggia, disposte in modo da non interferire negativamente con la morfodinamica e la biocenosi della spiaggia ovvero rappresentare disagio e/o danno. Nel caso in cui all'interno dell'arenile non si riesca ad individuare opportunamente delle aree in cui depositare le biomasse vegetali spiaggiate, è possibile prevedere il loro spostamento in altri siti (spiagge) per la ricostruzione di dune erose e/o la protezione di arenili interessati da un notevole trend erosivo. In questo caso dovranno essere sottoposte ad accertamenti analitici minimi. Nello specifico il materiale vegetale spiaggiato dovrà essere sottoposto almeno a prove microbiologiche (Escherichia coli, enterococchi fecali, spore di Clostridi solfito-riduttori) e sul contenuto di idrocarburi totali, su campioni prelevati con cadenza spaziale di 100 metri. Sia nel caso in cui le biomasse spiaggiate vengano lasciate in loco, sia nel caso in cui vengano spostate, la rimozione dei rifiuti di origine antropica deve avvenire esclusivamente con mezzi manuali, in modo da preservare la struttura dei cumuli (banquettes) e ridurre al minimo l'asportazione della sabbia.

Durante la stagione balneare, il Comune ed i concessionari per i tratti di costa propria competenza devono provvedere alla raccolta quotidiana dei rifiuti e predisporre contenitori per la raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuto conferibili sulla base del servizio di igiene urbana, provvedendo al loro periodico svuotamento.

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 29. Contenimento del consumo di risorse

Tutti gli interventi da realizzarsi in area demaniale dovranno essere improntati al contenimento del consumo di risorse non rinnovabili mediante:

- riduzione dei consumi energetici;
- impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- corretta gestione della risorsa idrica, in termini di risparmio e recupero ai fini del riutilizzo;
- impiego di materiali da costruzione recuperabili e/o riciclabili;
- impiego di prodotti di consumo quotidiano a basso impatto ambientale (detergenti non inquinanti, stoviglie riutilizzabili o in alternativa usa e getta compostabili e plastic-free, ecc.).



DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO

Art. 30. Interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità geomorfologica

Il PCC prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità geomorfologica nei tratti di costa rocciosa alta interessati da fenomeni di instabilità, con particolare riferimento alle aree oggetto di ordinanza di interdizione per le condizioni di rischio per la pubblica incolumità, allo scopo di recuperarle alla pubblica fruizione.

Gli interventi che si ritengono prioritari sono i seguenti:

- Messa in sicurezza del costone roccioso a falesia in località Torre Ovo, mediante il ripristino/miglioramento delle opere di difesa esistenti, il consolidamento del versante e la protezione dall'azione del moto ondoso della base della falesia;
- Messa in sicurezza dei tratti di falesia in erosione alla base prossimi alla S.P. 122 litoranea;
- Interventi integrati di recupero dei cordoni dunari di "duna fossile": riduzione della pericolosità mediante disgaggio dei massi a rischio di ribaltamento nel quadro di più generali interventi di protezione e ricostruzione dei cordoni dunali.

Gli interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità geomorfologica, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Bacino, dovranno essere progettati partendo da un accurato quadro conoscitivo, comprendente il rilievo dello stato attuale dell'area di interesse, la valutazione delle tendenze evolutive dei fenomeni erosivi e di dissesto, studi geognostici, analisi meteo-marine ed analisi dei processi di dinamica costiera.

Essi dovranno inoltre essere progettati in maniera integrata con gli ulteriori interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati alla protezione e ricostruzione dei cordoni dunali, al contenimento dell'erosione nei tratti di costa sabbiosa ed alla ricostituzione delle spiagge, all'incremento della naturalità ed alla riduzione delle urbanizzazioni presenti nella fascia costiera.



Art. 31. Interventi di contenimento dell'erosione costiera

In accordo con le Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse della Puglia, approvate con DGR n. 410 del 10/03/2011, tutti gli interventi, di natura pubblica o privata, di mitigazione del rischio di erosione e dissesto per le coste basse, al fine di meglio garantire una gestione integrata della costa, nella pluralità degli interessi, ai diversi livelli territoriali, devono comunque risultare coerenti con gli interventi individuati negli Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio di Dinamica delle Coste, ed in particolare negli Allegati 3.1 "Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica", 3.2 " Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste" e Relazione.

Per la individuazione della tipologia di sedimenti, caratteristiche di trasporto solido e di moto ondoso, sono da tenere in debito conto gli Allegati 1 "Analisi dei processi idraulici ed idrologici a scala di bacino per la definizione della componente solida fluviale" e 2 "Determinazione del clima meteo marino al largo e sottocosta e del trasporto solido per paraggi significativi della costa pugliese".

Coerentemente con le *Linee guida* nell'ambito della Sub-Unità Fisiografica 6.3 Nardò – Maruggio (Torre dell'Ovo) sono sconsigliate opere di difesa locali che potrebbero solo trasferire i fenomeni erosivi ai litorali adiacenti.

Gli interventi dovranno inoltre tenere conto delle indicazioni contenute nelle *Linee guida* nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici predisposte dal *Tavolo nazionale sull'erosione costiera* tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni costiere.

In accordo con gli indirizzi di cui al Regolamento Regionale 6/2016 e ss.mm.ii, i sistemi di protezione dall'erosione costiera dovranno essere realizzati mediante opere morbide o semirigide. Per opere morbide si intende un qualsiasi tipo di intervento che prevede la movimentazione di sedimento da una zona di prelievo al sito di intervento dove il sedimento viene sversato, distribuito con l'ausilio di mezzi meccanici per ricostruire un nuovo profilo di spiaggia laddove questa risulta maggiormente erosa. Le opere semirigide,

Norme Tecniche di Attuazione

generalmente accompagnano gli interventi di difesa costiera morbidi e si contraddistinguono per la caratteristica di reversibilità e flessibilità (es. interventi con tecniche naturalistiche e utilizzo di geotubi).

Ai fini del contenimento dell'erosione costiera delle coste sabbiose basse, previa valutazione ambientale, sono altresì consentiti interventi reversibili a mare di contrasto del moto ondoso mediante posa in opera su substrato sabbioso, di fronte ai tratti di costa maggiormente danneggiati dal processo erosivo, di barriere soffolte composte da strutture modulari prefabbricate finalizzate allo smorzamento del moto ondoso in prossimità della linea di riva, realizzate in calcestruzzo con le caratteristiche di composizione chimica, ph e scabrosità necessarie a favorire la rapida colonizzazione da parte degli organismi marini. Non è comunque consentito posizionare i manufatti costituenti barriere artificiali ed altri habitat artificiali per il ripopolamento ittico, all'interno di habitat di interesse comunitario.

Art. 32. Interventi di ripascimento degli arenili

Preferibilmente dopo l'esecuzione di interventi strutturali di contenimento dell'erosione, può prevedersi il ripascimento non protetto degli arenili sabbiosi erosi appartenenti ai tratti di costa ad elevata (C1) e media criticità (C2), con l'immissione di nuovi volumi di sabbia compatibile con quella in situ, previa idonea attività ricognitiva e progettuale finalizzata alla valutazione dei costi-benefici e degli impatti ambientali degli interventi.

Nella progettazione degli interventi di ripascimento dovranno essere considerati i seguenti aspetti:

- caratterizzazione dei depositi, definizione delle modalità di dragaggio e verifica degli impatti dei dragaggi nelle zone di prelievo e nelle zone limitrofe;
- verifica dei parametri caratteristici dei sedimenti (caratteristiche chimiche, microbiologiche, granulometriche, mineralogiche e colorimetriche) per definirne la compatibilità con le aree di destinazione:

Norme Tecniche di Attuazione

- le caratteristiche granulometriche devono essere tali da assicurare che il sedimento risulti sufficientemente stabile nel sito oggetto di intervento, con necessità di interventi ri manutenzione limitati nel tempo;
- le caratteristiche chimiche devono rispettare gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente;
- le percentuali di pelite devono essere particolarmente ridotte e tali per cui la quantità di pelite versata in mare non produca effetti deleteri sull'ecosistema marino costiero;
- la valutazione batteriologica è necessaria per individuare eventuali sorgenti di pericolosità patogena per i frequentatori della spiaggia;
- definizione del progetto di ripascimento in relazione alle modalità di versamento, ai periodi di realizzazione ed all'eventuale necessità di stoccaggio temporaneo;
- predisposizione di un piano di monitoraggio sedimentologico e naturalisitico.

E' vietato effettuare ripascimenti che prevedono la sovrapposizione tra il nuovo profilo di spiaggia (e/o le eventuali aree marine di reperimento del sedimento) e gli habitat e gli habitat di specie di interesse comunitario.

Art. 33. Interventi di protezione e ricostruzione dei cordoni dunali

In accordo con le *Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse della Puglia*, il Piano auspica la manutenzione degli interventi di riqualificazione, protezione e ricostruzione dei cordoni dunali già eseguiti nell'ambito del territorio comunale ed il completamento, ove necessario sulla base di attività di monitoraggio finalizzate a valutarne l'efficacia e la durevolezza, con ulteriori interventi di:

 realizzazione di passaggi delimitati vincolanti con passerelle sopraelevate per l'attraversamento dei cordoni dunali ed il raggiungimento della spiaggia in corrispondenza dei tratti di pista esistenti;

Norme Tecniche di Attuazione

- messa a dimora puntuale di specie arbustive e arboree degli habitat dunali, protette da schermi frangivento;
- rimodellamento dunale e chiusura dei varchi con materiali compatibili, preferibilmente provenienti dalla corretta gestione degli accumuli di posidonia oceanica spiaggiata;
- protezione del piede della duna con viminate basali contro l'erosione eolica.

Art. 34. Opere di ingegneria costiera

In accordo con le previsioni di cui all'art. 13 delle NTA del PRC, la progettazione di opere marittime eventualmente ritenute indispensabili dovrà essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all'importanza dell'opera ed alla fase di progettazione della stessa. I suddetti studi dovranno riguardare la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa, il clima ondoso del paraggio e il regime delle correnti costiere ed essere estesi all'intera unità fisiografica.

In generale gli interventi dovranno essere progettati in maniera da evitare il più possibile l'interruzione del trasporto solido lungo la costa con conseguente riduzione dell'apporto di materiale ai tratti di litorale sottoflutto e la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso nella fascia dinamica della spiaggia.

Nel caso di realizzazione di opere rigide di difesa della costa e di porti:

- è vietato effettuare interventi che seppelliscano o confinino porzioni di habitat di interesse comunitario e/o habitat di specie di interesse comunitario;
- è vietato effettuare interventi che determinino fenomeni significativi di crescita o erosione del fondale interessato da habitat di interesse comunitario e/o habitat di specie di interesse comunitario.

Nel caso di realizzazione di opere a sviluppo longitudinale:

• è obbligatorio effettuare una valutazione degli effetti dell'opera sul moto ondoso, finalizzata alla previsione della dinamica trasversale dei sedimenti;

Norme Tecniche di Attuazione

• è vietato effettuare interventi per i quali esista la previsione di fenomeni erosivi indotti da rip-currents causate dalle opere, a carico di habitat di interesse comunitario e/o habitat di specie di interesse comunitario.

Non è consentito effettuare dragaggi che interferiscono direttamente con habitat di interesse comunitario compreso l'eventuale ricollocamento dei sedimenti dragati. A tal fine deve essere prevista anche una adeguata fascia di rispetto. Sono fatti salvi gli interventi eseguiti all'interno dei bacini portuali.

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DI COMPETENZA COMUNALE E PER LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO

Art. 35. Generalità

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2015:

- il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della Navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia.
- La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.
- 3. La procedura di selezione del concessionario è avviata in seguito a bando pubblico, che deve in ogni caso specificare:
 - a) le modalità di presentazione della domanda, secondo le specifiche SID e la documentazione tecnica a corredo della stessa;
 - b) termini di presentazione della domanda e della documentazione;
 - c) i requisiti minimi (morali e in materia di tutela antimafia) di partecipazione alla gara che devono sussistere in capo agli interessati (persona fisica o persona giuridica) al momento della presentazione della domanda;
 - d) le cause di esclusione;
 - e) i parametri di selezione delle offerte, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali eco-compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico;

Norme Tecniche di Attuazione

- f) la composizione della commissione giudicatrice.
- 4. Al fine di garantire la massima trasparenza, il bando è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito telematico istituzionale e, altresì, in ragione della rilevanza economica, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.
- 5. Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare.
- 6. Il termine per l'emissione del provvedimento finale è stabilito, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.
- 7. L'avvio dell'istruttoria è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria disciplinate con provvedimento comunale.

Art. 36. Procedura per il rilascio di concessioni per finalità turistico ricreative legate alla balneazione

Le aree concedibili per finalità turistico ricreative legate alla balneazione sono individuate dal PCC nelle tavv. B.1.3-6a-d; i relativi parametri dimensionali sono riportati nell'acclusa Tabella 1. I bandi per la concessione delle porzioni demaniali destinate dal PCC ad ospitare Stabilimenti Balneari o Spiagge Libere con Servizi sono pubblicati, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 8 ed eventualmente a seguito dei monitoraggi prescritti in relazione alla classificazione normativa ed alla tendenza evolutiva del tratto di costa di interesse, secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale, fino all'esaurimento delle potenzialità di Piano. A seguito della scadenza di ciascuna concessione in essere, l'area oggetto della stessa può essere nuovamente data in concessione a seguito dell'espletamento di nuove procedure di selezione del concessionario, come previsto al periodo precedente.



Art. 37. Criteri di selezione del concessionario per finalità turistico ricreative legate alla balneazione

In aggiunta ai parametri già previsti al punto e) del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 17/2015, fatti salvi i principi ed i criteri tecnici definiti dalla normativa nazionale in materia, nella valutazione delle proposte concorrenti il Comune può avvalersi di ulteriori parametri da dettagliare nel bando di selezione in funzione delle specificità di ciascun sito oggetto di selezione, quali:

- offerta di migliori servizi per la fruizione inclusiva da parte di bambini, anziani e diversamente abili;
- disponibilità ad ampliare a tratti di spiaggia libera contigui all'area in concessione i servizi di salvataggio e primo soccorso;
- disponibilità a garantire il servizio di pulizia degli arenili su tratti di spiaggia libera adiacenti l'area in concessione più ampi di quelli obbligatori ai sensi dei precedenti art. 9.1 e 9.2;
- ulteriori servizi aggiuntivi offerti gratuitamente alla collettività;
- possesso o impegno a dotarsi di certificazioni ambientali d'impresa;
- utilizzo di materiali e prodotti dotati di certificazione Ecolabel per la realizzazione e la gestione delle strutture (materiali da costruzione, pavimentazioni, arredi, detergenti, prodotti tessili, vernici) e di legnami certificati;
- percentuale di rialzo da applicarsi al canone demaniale;
- gestione diretta dell'intera concessione demaniale;
- adeguatezza, dimensioni e localizzazione delle aree da destinare a parcheggio a servizio della struttura e qualità dei servizi offerti (a titolo esemplificativo: idoneità dell'area proposta in relazione al regime urbanistico e vincolistico; numero di posti; estensione del servizio di parcheggio, per i posti aggiuntivi a quelli necessari in funzione delle dimensioni della struttura balneare servita, a fruitori della costa non utenti della struttura stessa; posteggio differenziato tra auto, cicli e motocicli; presenza di personale addetto alla custodia; presenza di alberature o strutture precarie per l'ombreggiamento; corretto inserimento paesaggistico);
- previsione di servizio navetta che colleghi le strutture balneari, i parcheggi e le aree urbane e/o servizi per la mobilità dolce;
- qualità della struttura in termini di proposta progettuale e di inserimento ambientale e paesaggistico;
- qualità dei servizi offerti all'utenza, (servizi aggiuntivi rispetto ai servizi minimi, possibilità di svolgere attività sportive, attrezzature messe a disposizione, ecc) da illustrare mediante progetto gestionale;

Norme Tecniche di Attuazione

- creazione di maggiore occupazione, da illustrare mediante progetto gestionale;
- promozione ed utilizzo di prodotti locali nei servizi di ristorazione;
- implementazione di progetti di educazione ambientale e valorizzazione turistica del contesto storico culturale e paesaggistico;
- periodo di apertura e tipologia di servizi offerti nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici.

In aggiunta agli elaborati tecnici, le proposte progettuali concorrenti per la selezione del concessionario dovranno essere corredate da un piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire in tutto l'arco temporale della concessione in relazione agli aspetti strutturali (realizzazione, manutenzione, eventuale montaggio e smontaggio periodico delle strutture, ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo concessorio) e gestionali (costi di esercizio e per le risorse umane) e dimostri la sostenibilità dell'investimento previsto in relazione alla durata del titolo concessorio.

Il proponente, qualora individuato come concessionario, è obbligato ad attuare quanto proposto in sede di selezione del concessionario, fatte salve solo eventuali modifiche imposte in sede di rilascio dei pareri autorizzativi. Tale obbligo ha natura di prescrizione e deve essere esplicitato in sede di rilascio del titolo concessorio; il suo mancato rispetto comporta la decadenza del titolo concessorio.

Eventuali istanze di variazione del contenuto della concessione rilasciata riguardanti aspetti oggetto di valutazione nella procedura selettiva potranno essere presentate esclusivamente trascorsi due anni dal rilascio della concessione stessa. Sono consentite esclusivamente variazioni che non apportino alterazioni sostanziali al complesso della concessione.

Art. 38. Procedura per il rilascio di concessioni per finalità turistico ricreative non legate alla balneazione

Le aree concedibili per finalità turistico ricreative diverse da SB e SLS sono individuate dal PCC nelle tavv. B.1.3-6a-d. I bandi per la concessione di tali porzioni demaniali sono pubblicati, secondo i tempi stabiliti dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale, fino all'esaurimento delle potenzialità di Piano. A seguito della scadenza di ciascuna concessione in essere, l'area oggetto della stessa può essere nuovamente data in

Norme Tecniche di Attuazione

concessione a seguito dell'espletamento di nuove procedure di selezione del concessionario, come previsto al periodo precedente.

Il Comune, con cadenza triennale, provvederà alla pubblicazione di bando per manifestazione di interesse per la concessione di ulteriori aree per finalità turistico ricreative non legate alla balneazione, la cui individuazione dovrà avvenire nel rispetto delle direttive di cui al precedente art. 10. A seguito di istruttoria per la verifica della procedibilità, il Comune provvederà alla pubblicazione di bando pubblico per la selezione del concessionario con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 8 della L.R. 17/2015.

Art. 39. Revoca, decadenza e sospensione della concessione

La concessione demaniale è soggetta a revoca, decadenza o sospensione al ricorrere delle circostanze previste dal Codice della Navigazione e dall'art. 10 della L.R. 17/2015.



NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Classificazione della valenza turistica del territorio costiero

Tenuto conto delle caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche delle aree, dello sviluppo turistico esistente, delle condizioni di accessibilità, anche ai fini della determinazione del canone concessorio, il PCC definisce come

- ad Alta valenza turistica: le aree appartenenti al Paesaggio costiero n. 2: Il centro urbano di Campomarino;
- a Normale valenza turistica: le restanti aree del demanio costiero comunale.

Art. 41. Monitoraggio e revisione del Piano

Il Comune è tenuto ad eseguire il periodico monitoraggio dello stato di attuazione del PCC e della situazione geologico-fisica ed ecosistemico-ambientale della costa di Maruggio con le modalità e secondo le periodicità definite dal Piano di Monitoraggio in sede di Valutazione Ambientale Strategica.

A seguito del monitoraggio, la modifica o revisione del Piano segue la stessa procedura prevista per la sua formazione.

Art. 42. Norme transitorie

Il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione definitiva dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Le concessioni demaniali già rilasciate e conformi ai progetti approvati sono confermate fino alla scadenza del titolo concessorio, per come stabilita nel titolo stesso o per effetto di legge.

Norme Tecniche di Attuazione


Le opere di difficile rimozione realizzate sugli arenili, a esclusione delle pertinenze demaniali, devono essere trasformate in strutture di facile rimozione entro due anni dalla data di pubblicazione della Delibera di definitiva approvazione del PCC, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno. Entro lo stesso termine i manufatti preesistenti dovranno essere adeguati alle prescrizioni del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate.

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera di definitiva approvazione del PCC, previa verifica del ricorrere delle condizioni di cui all'art. 35 del Codice della Navigazione, dovranno essere avviate ad istanza del privato richiedente le procedure di sdemanializzazione (con contestuale richiesta di concessione onerosa sino al termine di tale procedura) per tutte le aree individuate nelle tavv. B.3.a-d come "Aree demaniali intercluse da recinzioni da rimuovere salvo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 35 del C.N., avvio pratica di sdemanializzazione e richiesta in concessione". In difetto, le recinzioni che intercludono tali aree demaniali e le eventuali opere ivi insistenti dovranno essere rimosse entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera di definitiva approvazione del PCC o dall'eventuale rigetto della domanda di sdemanializzazione.

Entro 6 mesi dall'approvazione del PCC, il Comune dovrà avviare le procedure finalizzate a rendere pubblici o di uso pubblico, mediante esproprio o accordi transattivi, gli accessi privati al demanio individuati nelle tavv. B.3.a-d.

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera di definitiva approvazione del PCC, le concessioni per SB ed SLS in corso di validità dovranno essere adeguate con la delimitazione e l'attrezzamento della fascia FP3 in conformità a quanto prescritto ai precedenti artt. 9.1 e 9.2, rimuovendo eventuali manufatti che ne impediscano la percorribilità. Entro lo stesso termine, compatibilmente con le possibilità tecniche legate alle condizioni orografiche, dovranno essere eliminate le barriere architettoniche che limitano l'accesso alle aree demaniali fruibili per finalità turistico-ricreative.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della Delibera di definitiva approvazione del PCC le aree relitte concedibili per finalità turistico-ricreative legate alla balneazione a



Norme Tecniche di Attuazione

monte o a valle di aree già in concessione per tale scopo dovranno essere acquisite, senza incremento di fronte mare, in ampliamento delle concessioni stesse, con conseguente ridefinizione del canone concessorio. L'acquisizione delle aree relitte non potrà comunque comportare un incremento della superficie complessiva in concessione superiore al 20% di quanto in precedenza concesso; il mantenimento di tale limite dovrà essere garantito mediante riduzione proporzionale del fronte mare in concessione.

Tabella 1 – Caratteristiche dei lotti che possono essere assegnati in concessione per SB e SLS

Stabilimenti balneari				
Codice	Fronte mare	Superficie		
SB_01	80 m.	1.384 mq		
SB_02	80 m.	1.580 mq		
SB_03	80 m.	1.757 mq		
SB_04	80 m.	1.716 mq		
SB_05	80 m.	1.590 mq		
SB_06	60 m.	1.457 mq		
SB_07	60 m.	2.622 mq		
SB_08	60 m.	2.370 mq		
SB_09	60 m.	2.874 mq		
Totale	640 m.			
Spiagge libere con servizi				
Codice	Fronte mare	Superficie		
SLS_01	60 m.	1.121 mq		
SLS_02	60 m.	1.109 mq		
SLS_03	60 m.	1.184 mq		
SLS_04	80 m.	1.880 mq		
SLS_05	80 m.	2.874 mq		
SLS_06	80 m.	2.934 mq		
Totale	420 m.			

Allegato A – Schede Paesaggi costieri

Norme Tecniche di Attuazione

Paesaggio Costiero n. 1: La costa dal confine comunale con il Comune di Manduria, attraverso località Monaco-Mirante, sino all'abitato di Campomarino

Punti di forza

- · Ampiezza del cordone dunale;
- Diffusione e continuità degli habitat delle dune mobili e delle dune stabili;
- Esecuzione di corretti interventi di ripristino e protezione della vegetazione dunale;
- Presenza di percorsi regolamentati con passerelle soprelevate per l'attraversamento dunale:
- Assenza di concessioni demaniali.

Punti di debolezza

- Cordone dunale tagliato dalla via litoranea SP 122;
- Presenza di edificato abusivo su cordone dunale (esterno all'area demaniale);
- Diffusa pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata;
- Ampi tratti di costa interdetti per rischio concreto per la pubblica incolumità legato a fenomeni di instabilità;
- Ridotta ampiezza dell'arenile;
- Scarsità di aree per parcheggi.

Obiettivi

- Mantenimento, protezione e ripristino della naturalità;
- Tutela dei cordoni dunali;
- A breve termine: riduzione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità; a mediolungo termine: riduzione del grado di pericolosità geomorfologica;
- Fruizione dell'area demaniale con finalità didattiche e di osservazione scientifica;
- Valorizzazione dell'area a fini naturalistici, anche in funzione della destagionalizzazione dei flussi turistici.

Principali azioni di Piano

- Monitoraggio degli interventi di recupero e risanamento costiero già eseguiti (protezione e ricostruzione degli habitat dei cordoni dunali) ed eventuale ulteriore previsione di interventi manutentivi e/o integrativi degli stessi;
- Previsione di interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità geomorfologica mediante tecniche di ingegneria naturalistica (messa in sicurezza dei tratti di falesia in erosione alla base prossimi alla SP 122 litoranea – Interventi di recupero dei cordoni dunali di "duna fossile");
- Eliminazione di detrattori ambientali;
- Realizzazione di percorsi di visita, dotati di cartellonistica informativa, finalizzati all'incremento del turismo naturalistico;
- Manutenzione dei percorsi regolamentati per l'accessibilità della costa;
- Non concedibilità di aree demaniali per finalità turistico-ricreative o per finalità diverse.

Norme Tecniche di Attuazione

Paesaggio Costiero n. 2: Il centro urbano di Campomarino

Punti di forza

- Ampiezza dell'arenile;
- Contiguità al centro abitato;
- Dotazione di servizi di varia natura;
- Agevole connessione alle reti tecnologiche (acquedotto, fognatura, elettricità);
- Comoda accessibilità ai diversamente abili per conformazione orografica e disponibilità di parcheggi riservati;
- Possibilità di integrazione con i servizi e l'offerta turistica del porto turistico;
- Presenza di alcuni percorsi ciclopedonali per l'accessibilità alla costa;
- Relativa vicinanza ai parcheggi di interscambio esistenti o di previsione.

Punti di debolezza

- Scarsi elementi di naturalità;
- Presenza di accessi al demanio attraverso viabilità privata;
- Interfaccia tra aree urbanizzate ed arenili con notevoli dispersioni di sabbie verso l'entroterra;
- Mancata attuazione di alcune delle previsioni di aree per parcheggio;
- Ridotta diversificazione dell'offerta turistica.

Obiettivi

- Ricerca dell'equilibrio tra spiaggia libera ed aree in concessione per finalità turisticoricreative legate alla balneazione;
- Differenziazione dell'offerta turistica;
- Miglioramento dell'accessibilità delle aree demaniali;
- Miglioramento dell'inserimento paesaggistico di manufatti e attrezzature balneari;
- Miglioramento della sostenibilità ambientale delle strutture balneari;
- Miglioramento dell'offerta di servizi finalizzati alla fruizione turistico-ricreativa della costa.

Principali azioni di Piano

- Definizione della disciplina volta alla regolamentazione delle caratteristiche (dimensioni, materiali, tipologie e tecnologie costruttive) dei manufatti realizzabili nelle aree in concessione;
- Fissazione di criteri per la selezione del concessionario per le nuove aree in concessione volti ad incentivare l'eco-compatibilità delle strutture per finalità turistico-ricreative ed il contenimento del consumo di risorse;
- Regolamentazione del mantenimento annuale di parte dei manufatti da realizzarsi nelle aree in concessione, finalizzato alla destagionalizzazione dell'offerta turistica;
- Previsione di un tratto di spiaggia libera a destinazione speciale attrezzata con strutture, servizi e presidi necessari a consentire la fruizione in sicurezza del mare da parte dei diversamente abili, anche con patologie gravemente invalidanti, in maniera integrata con



Norme Tecniche di Attuazione

la comunità;

- Individuazione delle aree destinate alla localizzazione di nuove concessioni demaniali per finalità turistico ricreative legate alla balneazione, mantenendo comunque prevalente, in termini di superfici e fronte mare, la destinazione a Spiaggia Libera;
- Differenziazione della tipologia di offerta di servizi legati alla balneazione, con previsione di aree destinate a Spiagge Libere con Servizi, attualmente non presenti;
- Differenziazione dell'offerta turistica con individuazione di aree concedibili per finalità turistico ricreative non legate alla balneazione (noleggio imbarcazioni e natanti in genere, ivi compresi pattini e pedalò, ed attività ricreative e sportive) e regolamentazione delle stesse;
- Divieto di rilascio di concessioni per la realizzazione di punti di ormeggio o esercizi commerciali, che possono essere allocati nella vicina area portuale se compatibili con il Piano Regolatore Portuale;
- Individuazione degli accessi privati al demanio da rendere pubblici o di uso pubblico.

Norme Tecniche di Attuazione

Paesaggio Costiero n. 3: La pineta d'Ayala – Località Commenda

Punti di forza

- Amplissimo cordone dunale con pineta di rimboschimento (in area esterna al Demanio Marittimo);
- Paesaggio incontaminato, privo di edificazioni;
- Ridotta frequentazione;
- Relativa vicinanza al centro abitato.

Punti di debolezza

- Scarsa accessibilità per la presenza della grande proprietà privata recintata (tenuta dei Conti d'Ayala-Valva) tra la viabilità pubblica ed il Demanio Marittimo;
- · Mancanza di servizi per la fruizione turistica;
- Turismo naturista non regolamentato.

Obiettivi

- Mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica dell'area, con contestuale valorizzazione ai fini turistici;
- Incremento dei servizi per la fruizione turistica, anche con finalità di presidio;
- Regolamentazione del turismo naturista;
- Miglioramento dell'accessibilità al Demanio;
- Miglioramento della dotazione di parcheggi pubblici.

Principali azioni di Piano

- Individuazione di quattro aree in concessione per finalità turistico ricreative legate alla balneazione, equamente distribuite tra Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi;
- Divieto di rilascio di concessioni per finalità turistico-ricreative diverse dalla balneazione;
- Individuazione di un tratto di spiaggia libera a destinazione speciale destinato alla pratica naturista regolamentata;
- Divieto di mantenimento annuale dei manufatti da realizzarsi nelle aree in concessione;
- Definizione di una disciplina volta alla regolamentazione delle caratteristiche (dimensioni, materiali, tipologie e tecnologie costruttive) dei manufatti realizzabili nelle aree in concessione, più stringente rispetto a quella prevista per il Paesaggio Costiero n. 2 in considerazione del differente contesto ambientale e paesaggistico;
- Fissazione di criteri per la selezione del concessionario per le nuove aree in concessione volti ad incentivare l'eco-compatibilità delle strutture per finalità turstico-ricreative ed il contenimento del consumo di risorse;
- Individuazione di un accesso privato al demanio da rendere pubblico o di uso pubblico;
- Realizzazione del parcheggio di interscambio a monte della SP 122 previsto dal Progetto di Rigenerazione Territoriale Integrata dei Comuni di Maruggio e Torricella (indirizzo).

Norme Tecniche di Attuazione

Paesaggio Costiero n. 4: La costa in località Capoccia-Scorcialupi e Acquadolce-Cirenaica

Punti di forza

- Diffusione e continuità degli habitat delle dune mobili e delle dune stabili;
- Esecuzione di corretti interventi di ripristino e protezione della vegetazione dunale;
- Presenza di percorsi regolamentati con passerelle soprelevate per l'attraversamento dunale;
- Comoda accessibilità al demanio attraverso la SP 122 ed i percorsi pedonali a mergine della stessa;

Punti di debolezza

- Localizzate interruzioni della continuità degli habitat dovute all'urbanizzazione del cordone dunale;
- Presenza di tratti di costa con pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata;
- Presenza di tratti di costa interdetti per rischio concreto per la pubblica incolumità legato a fenomeni di instabilità;
- Ridotta ampiezza dell'arenile;
- Scarsità di aree per parcheggi.

Obiettivi

- Mantenimento, protezione e ripristino della naturalità;
- · Tutela dei cordoni dunali;
- A breve termine: riduzione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità; a mediolungo termine: riduzione del grado di pericolosità geomorfologica;
- Valorizzazione per finalità turistico-ricreative della pertinenza demaniale esistente.
- Ricerca dell'equilibrio tra spiaggia libera ed aree in concessione per finalità turisticoricreative legate alla balneazione;
- Differenziazione dell'offerta turistica;
- Miglioramento dell'inserimento paesaggistico di manufatti e attrezzature balneari;
- Miglioramento della sostenibilità ambientale delle strutture balneari;
- Miglioramento dell'offerta di servizi finalizzati alla fruizione turistico-ricreativa della costa.

Principali azioni di Piano

- Monitoraggio degli interventi di recupero e risanamento costiero già eseguiti (protezione e ricostruzione degli habitat dei cordoni dunali) ed eventuale ulteriore previsione di interventi manutentivi e/o integrativi degli stessi;
- Previsione di interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità geomorfologica mediante tecniche di ingegneria naturalistica (messa in sicurezza dei tratti di falesia in erosione alla base – Interventi di recupero dei cordoni dunali di "duna fossile");
- Manutenzione dei percorsi regolamentati per l'accessibilità della costa;
- Individuazione di quattro aree in concessione per finalità turistico ricreative legate alla balneazione, equamente distribuite tra Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi;
- Divieto di mantenimento annuale dei manufatti da realizzarsi nelle aree in concessione;



Comune di Maruggio

Piano Comunale delle Coste

Norme Tecniche di Attuazione

- Definizione di una disciplina volta alla regolamentazione delle caratteristiche (dimensioni, materiali, tipologie e tecnologie costruttive) dei manufatti realizzabili nelle aree in concessione, più stringente rispetto a quella prevista per il Paesaggio Costiero n. 2 in considerazione del differente contesto ambientale e paesaggistico;
- Fissazione di criteri per la selezione del concessionario per le nuove aree in concessione volti ad incentivare l'eco-compatibilità delle strutture per finalità turstico-ricreative ed il contenimento del consumo di risorse.

Norme Tecniche di Attuazione

Paesaggio Costiero n. 5: La costa in località Tonnara – Torre dell'Ovo sino al confine con il Comune di Torricella

Punti di forza

- Qualità paesaggistica dell'area;
- Varietà morfologica della costa (presenza di costa rocciosa bassa, piccoli tratti di costa sabbiosa, costa rocciosa alta e falesia);
- Varietà, estensione e continuità degli habitat tutelati presenti, anche in aree esterne al Demanio;
- Valore storico-culturale dell'area legato alla presenza di Torre Ovo (pertinenza demaniale) e dell'area archeologica della Tonnara (esterna la demanio).

Punti di debolezza

- Presenza di tratti di costa con pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata;
- Presenza di tratti di costa interdetti per rischio concreto per la pubblica incolumità legato a fenomeni di instabilità;
- Fatiscenza delle opere di difesa in località Torre Ovo;
- Rischio concreto per la conservazione del complesso di Torre Ovo, in relazione ai fenomeni di instabilità della falesia su cui sorge;
- Mancata valorizzazione del complesso di Torre Ovo e della Tonnara;
- Utilizzo improprio della spiaggetta della baia della Tonnara come punto di alaggio di imbarcazioni.

Obiettivi

- Tutela degli ecosistemi presenti nell'area;
- A breve termine: riduzione delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità; a mediolungo termine: riduzione del grado di pericolosità geomorfologica;
- Recupero e valorizzazione del complesso di Torre Ovo (pertinenza demaniale indirizzo);
- Recupero e valorizzazione a fini turistici del complesso della Tonnara e della relativa area archeologica (su area privata), anche attraverso partnership pubblico-privato (indirizzo).

Principali azioni di Piano

 Previsione di interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità geomorfologica e alla messa in sicurezza del costone roccioso a falesia in località Torre Ovo con ripristinomiglioramento delle opere di difesa esistenti, consolidamento del versante, protezione dall'azione del moto ondoso alla base della falesia.

Norme Tecniche di Attuazione

Indice Norme Tecniche di Attuazione

GENERALITA'	1
Art. 1. Oggetto e finalità	1
Art. 2. Elaborati costituenti il Piano Comunale delle Coste	2
Art. 3. Definizioni	4
Art. 4. Ambito di applicazione del Piano Comunale delle Coste	8
Art. 5. Rapporti del PCC con i vincoli di tutela sovraordinati	8
Art. 6. Paesaggi costieri	
ZONIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E CONCEDIBILITA' DELLE AREE	
DEMANIALI	12
Art. 7. Zonizzazione del Demanio Marittimo	12
7.1 Aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale o dall'ambito	
territoriale di competenza del PCC	12
7.2 Aree con divieto assoluto di concessione	13
7.3 Aree non utilizzabili o non fruibili ai fini della balneazione	14
7.4 Aree di interesse turistico-ricreativo	14
7.5 Aree con finalità diverse	15
7.6 Aree vincolate	16
Art. 8. Classificazione normativa delle aree costiere e rilascio di nuove concessioni deman	iali
	16
Art. 9. Concessioni con finalità turistico-ricreative destinate alla balneazione	20
9.1 Concessioni per Stabilimenti Balneari (SB)	21
9.2 Concessioni per Spiaggia Libera con Servizi (SLS)	
Art. 10. Disciplina delle aree in concessione per finalità turistico-ricreative diverse da SB	
SLS	
Art. 11. Disciplina delle aree di interesse turistico ricreativo non oggetto di concessione	29
11.1 Aree per Spiaggia Libera (SL)	
11.2 Aree per Spiaggia Libera a destinazione speciale	
11.3 Aree di rilevante pregio paesaggistico e ambientale	
Art. 12. Disciplina delle attività del diporto nautico o connesse alla pesca professionale	
Art. 13. Disciplina delle aree in concessione per altre finalità	33
DISCIPLINA DEI MANUFATTI REALIZZABILI NELLE AREE IN CONCESSIONE	35
Art. 14. Manufatti realizzabili nelle aree in concessione	35
Art. 15. Materiali, tipologie e tecnologie costruttive	36
Art. 16. Eco-compatibilità delle strutture per finalità turistico-ricreative	37
Art. 17. Strutture ombreggianti	38
Art. 18. Camminamenti, recinzioni e delimitazione delle aree in concessione destinate a	
strutture balneari	38
Art. 19. Accessibilità ai diversamente abili e superamento delle barriere architettoniche	41
Art. 20. Verde ornamentale	
Art. 21. Cartelli e manufatti pubblicitari	
Art 22 Arredi ed attrezzature da spiaggia	



Norme Tecniche di Attuazione

DISCIPLINA DELL'ACCESSIBILITA' DELLA COSTA E DEI PARCHEGGI	43
Art. 23. Viabilità di accesso alla costa	
Art. 24. Aree di parcheggio	44
Art. 25. Percorsi pedonali e di mobilità lenta	
NORME DI TUTELA AMBIENTALE	
Art. 26. Tutela degli habitat e della vegetazione naturale	48
Art. 27. Tutela delle spiagge e dei cordoni dunali	49
Art. 28. Raccolta dei rifiuti	
Art. 29. Contenimento del consumo di risorse	52
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO COSTIERO	53
Art. 30. Interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità geomorfologica	53
Art. 31. Interventi di contenimento dell'erosione costiera	54
Art. 32. Interventi di ripascimento degli arenili	
Art. 33. Interventi di protezione e ricostruzione dei cordoni dunali	56
Art. 34. Opere di ingegneria costiera	57
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI	
MARITTIME DI COMPETENZA COMUNALE E PER LA SELEZIONE DEL	
CONCESSIONARIO	
Art. 35. Generalità	59
Art. 36. Procedura per il rilascio di concessioni per finalità turistico ricreative legate alla	
balneazione	60
Art. 37. Criteri di selezione del concessionario per finalità turistico ricreative legate alla	
balneazione	
Art. 38. Procedura per il rilascio di concessioni per finalità turistico ricreative non legate al	
balneazione	
Art. 39. Revoca, decadenza e sospensione della concessione	
NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 40. Classificazione della valenza turistica del territorio costiero	
Art. 41. Monitoraggio e revisione del Piano	
Art. 42. Norme transitorie	
Tabella 1 – Caratteristiche dei lotti che possono essere assegnati in concessione per SB	
SLS	
Allegato A – Schede Paesaggi costieri	68